

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

536^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1966

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI Pag. 28919

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente
in sede referente 28919

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 » (1933):

PRESIDENTE 28941 e *passim*
ADAMOLI 28937 e *passim*
AIMONI 28973
ALBARELLO 28957
ANGELILLI 28939
BERGAMASCO 28954, 28955
BONACINA 28938 e *passim*
CARELLI 28941 e *passim*
* COLOMBO, *Ministro del tesoro* . . 28934 e *passim*
DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 28950, 28956
FERRONI 28944 e *passim*
FORTUNATI 28959, 28968
GAIANI 28951, 28963
GATTO Simone 28938, 28940

GIANQUINTO Pag. 28943, 28947
GRIMALDI 28953, 28954, 28956
LOMBARDI 28940 e *passim*
MAIER 28935 e *passim*
MASCIALE 28962, 28963
MILITERNI 28939, 28960
MONNI 28973
PACE 28968
PIRASTU 28963
SALARI 28957, 28970
SANTARELLI 28948
TRABUCCHI, *relatore* 28934 e *passim*
VECELLIO 28967
ZANNIER 28966, 28973, 28975

INTERPELLANZE

Annunzio 28976
Per lo svolgimento di una interpellanza:
PRESIDENTE 28978
D'ERRICO 28977

SUL PROCESSO VERBALE

BONAFINI 28919

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

Sul processo verbale

Z A N N I N I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

B O N A F I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A F I N I . Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola sul processo verbale che peraltro ripete fedelmente quello che è stato motivo di replica in sede di svolgimento di interrogazioni sui fatti di Lentini presentate da me e da rappresentanti di altri Gruppi.

Debbo rilevare che il senatore Di Prisco alla mia replica alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario per l'interno ha dato un'interpretazione tale da dover essere considerata da parte mia una manifestazione di disonestà politica. Quando gli onorevoli colleghi potranno controllare dai documenti stenografici la diversità tra le mie dichiarazioni e quelle erratamente interpretate e volute dal senatore Di Prisco, rappresentante del Partito socialista di unità proletaria, dovranno riconoscere che si tratta di episodi di una violenza polemica che rasenta la disonestà di interpretativa politica del pensiero. Mi sento quindi danneggiato da queste affermazioni e ho preso la parola perchè sia evidenziato che tale triste episodio di polemica politica non debba costituire una norma nelle discussioni e nelle polemiche che avvengono in quest'Aula.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Spagnolli per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

FIGLIORE ed altri. — « Modifiche alle norme concernenti i Comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed i ricorsi amministrativi degli assicurati » (1946), previo parere della 5ª Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 » (1933)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 ».

Dobbiamo passare all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 148.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, in conseguenza delle alluvioni, mareggiate, frane e smottamenti verificatisi nell'autunno 1966:

a) alle esigenze indicate nell'articolo 1, lettere b), d), e), f), g), h), della legge 9 aprile 1955, n. 279;

b) alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati, policlinici e cliniche universitarie, nonché di scuole statali di ogni ordine e grado;

c) al ripristino, a totale carico dello Stato, con gli indispensabili miglioramenti tecnici, di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

d) al ripristino, con gli indispensabili miglioramenti tecnici, delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi di cui sopra e limitatamente alla parte di lavori già eseguita;

e) al ripristino delle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e delle naturali difese lungo i corsi d'acqua non classificati. Le opere di ripristino possono essere realizzate anche apportando miglioramenti alla preesistente situazione, purché ciò sia ritenuto tecnicamente necessario ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ai fini della difesa del suolo;

f) alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, da assegnarsi in locazione alle famiglie non abbienti e rimaste senza tetto. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179;

g) al ripristino, con gli indispensabili miglioramenti tecnici, di marginamenti e di opere di altra natura interessanti le Lagune venete;

h) all'acquisto, anche in deroga alle norme in vigore, di case di abitazione di recente costruzione o in corso di costruzione, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto. Gli acquisti sono effettuati a trattativa privata, senza la necessità del parere di organi consultivi ed entro i limiti di costo da determinarsi nei modi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179. Essi godono dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo e dalla tassa di trascrizione ipotecaria. Gli immobili di cui alla presente lettera sono messi a disposizione dei Comuni indicati nei decreti emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914 »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La predetta somma sarà stanziata in ragione di lire 10 miliardi, di lire 81.870 milioni e di lire 56.130 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968 ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 17.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, a totale carico dello Stato, nelle circoscrizioni territoriali di competenza degli Uffici del genio civile per le opere marittime:

a) al ripristino, con gli indispensabili miglioramenti tecnici, delle opere dei porti classificati e dei relativi impianti ed attrezzature di proprietà dello Stato e delle

opere dei porti e degli approdi di IV classe, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

b) al ripristino, con gli indispensabili miglioramenti tecnici, delle opere a difesa marittima degli abitati distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

c) alla escavazione straordinaria nello ambito del demanio marittimo;

d) alle opere di difesa dal mare dell'Iso-
la di S. Erasmo nel territorio del Comune di Venezia.

Detta somma sarà stanziata in ragione di lire 9.500 milioni e di lire 8.000 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968 ».

All'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo che non sia diversamente disposto negli articoli seguenti, l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 1, ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta la necessità, può aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone colpite. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 5, 10 e 11 della legge 9 aprile 1955, n. 279 ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« I contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi nelle seguenti misure, calcolate sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

a) 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di 3 vani e accessori;

b) 80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di 4 o 5 vani e accessori;

c) 70 per cento negli altri casi.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 5.000.000 per ciascuna unità im-

mobiliare e la somma di lire 7.000.000 per ciascun proprietario.

I limiti indicati nei precedenti commi non si applicano per la riparazione e ricostruzione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Per i fabbricati di proprietà delle cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 5.000.000 per ogni unità immobiliare ».

L'articolo 9 è soppresso.

All'articolo 10, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Ai lavori da effettuarsi ai sensi degli articoli 1 e 3, provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

I lavori di cui al precedente comma sono di norma eseguiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, dagli Enti interessati, semprechè questi ne facciano richiesta e forniscano garanzie di provvedere con un'adeguata attrezzatura tecnica.

Gli Uffici di cui al primo comma esercitano, per mezzo degli Uffici del genio civile, la vigilanza sull'esecuzione delle opere e provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonchè al collaudo e alla liquidazione dei lavori.

Gli anzidetti Uffici sono, altresì, autorizzati a disporre che le case da costruirsi ai sensi dell'articolo 1 siano progettate ed eseguite dagli Istituti autonomi per le case popolari e da Istituti a carattere nazionale designati per legge ad intervenire per la ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità ».

All'articolo 11, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« La concessione delle agevolazioni è subordinata alla condizione che il competente Ufficio del genio civile accerti l'entità del danno prima del completamento dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.

Nel provvedimento con cui l'esecuzione delle opere è affidata agli Enti di cui al secondo comma del precedente articolo 10,

l'Ufficio competente ai sensi del primo comma dello stesso articolo può dare atto ed approvare in via di sanatoria i lavori già iniziati e le opere già eseguite d'iniziativa degli Enti fino alla data del provvedimento.

I Comuni che posseggano una adeguata attrezzatura tecnica possono essere delegati ad effettuare l'accertamento di cui al secondo comma del presente articolo, nonchè quello previsto dal secondo comma del precedente articolo 8 ».

All'articolo 13 è soppresso il secondo comma.

Dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti articoli:

« *Art. 13-bis.* — Le famiglie che siano prive di alloggio in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, hanno titolo di preferenza nell'assegnazione degli alloggi costruiti, con o senza contributo dello Stato, da istituti od enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare ».

« *Art. 13-ter.* — Le disposizioni contenute nel Capo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono prorogate al 31 dicembre 1967, ad eccezione di quelle del penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 ».

All'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

« A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata i cui terreni, per essere stati in tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque alluvionati o per aver subito frane o smottamenti, abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali, quali lavorazioni, concimazioni, semine ed altro, possono concedersi sovvenzioni fino alla misura massima di 60.000 lire per ettaro ».

All'articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente:

« A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agri-

cola e di conduzione associata, le cui scorte siano state distrutte in misura superiore al 40 per cento del loro valore, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino al 30 per cento del danno subito, per le scorte vive, e sino al 20 per cento per le scorte morte. Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 40 ed al 30 per cento per i coltivatori diretti anche se associati in cooperative, per le cooperative di conduzione agricola, nonchè per i coloni e i mezzadri per le quote di loro spettanza ».

All'articolo 16, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, possono concedersi sovvenzioni sino all'ammontare di lire 400.000, elevabili a lire 500.000 per i coltivatori diretti, anche se associati in cooperative, e per le cooperative di conduzione agricola.

Qualora i terreni, in tutto o in parte sommersi o comunque alluvionati o che abbiano subito frane o smottamenti, siano condotti in affitto, a colonia, a mezzadria o in base ad altro contratto agrario, se il proprietario non esegue le riparazioni di cui al primo comma nel termine fissato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il conduttore, colono o mezzadro può sostituirsi al proprietario ai sensi dell'articolo 1577, capoverso, del Codice civile. In tal caso la sovvenzione può essere concessa direttamente al conduttore, colono o mezzadro, sempre che questi provveda all'esecuzione delle riparazioni »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 21 luglio 1960, n. 739, o dei benefici di cui agli articoli 1 e 7 del presente decreto l'importo della sovvenzione è dedotto dal contributo medesimo ».

All'articolo 17 è aggiunto il seguente comma:

« Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura trasmettono ai Comuni di residenza dei beneficiari l'elenco dei destinatari delle sov-

venzioni accordate in base agli articoli 14, 15 e 16 del presente decreto, e i relativi importi, affinché ne sia disposta la pubblicazione nell'albo pretorio ».

All'articolo 18, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura possono organizzare la raccolta del bestiame allontanato da aziende agricole che hanno subito gravi danni in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1. Le spese a tal fine occorrenti, ivi comprese quelle per l'alimentazione del bestiame, sono effettuate per il periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza e, comunque, per non più di sei mesi.

Gli interventi di cui al precedente comma possono essere attuati, per un periodo non superiore a sei mesi, anche presso le aziende danneggiate appartenenti a coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e loro cooperative, per le necessità alimentari del bestiame in dotazione delle aziende medesime.

I compiti di cui ai precedenti commi possono essere demandati dal Ministero della agricoltura e delle foreste agli enti di sviluppo, alle cooperative agricole di conduzione e loro consorzi e, ove non intervengano gli enti di sviluppo, ad altri enti pubblici operanti nel settore agricolo, che svolgeranno la loro attività sotto il controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. In tal caso, il Ministero è autorizzato a disporre anticipazioni in conto delle spese e dei corrispettivi che gli enti assumono per i fini di cui trattasi ».

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

« *Art. 18-bis.* — Ai pescatori di mestiere, singoli od associati, ed ai piscicoltori delle acque interne che, per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, abbiano subito danni ai natanti, alle reti, ad altri beni strumentali ed agli impianti, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento del danno sofferto e, in ogni caso, non superiori a lire 100.000 per i pescatori ed a lire 1.000.000 per i piscicoltori.

A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al Ministero della agricoltura e delle foreste ».

All'articolo 20, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Tutte le provvidenze stabilite dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni, con le integrazioni di cui al presente decreto, si applicano:

a) per la sistemazione ai fini della coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo e il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, per il ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

b) per la ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, per la riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, di strade poderali, di canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;

c) per la ricostruzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte;

d) per la dissalazione delle zone sommerse dalle acque salse;

e) per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

f) per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani e per la ricostituzione dei capitali di conduzione;

g) per tutte le altre opere necessarie alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e forestali.

Le provvidenze anzidette si applicano alle entità ed aziende danneggiate nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, salvo quanto riguarda la materia fiscale.

Le stesse provvidenze si applicano anche per il ripristino degli impianti di piscicoltura nelle acque interne nonché per gli impianti di allevamento avicolo e di allevamento di animali da pelliccia »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso che l'alluvione abbia depositato materiale sterile su terreni coltivati di notevole estensione per i quali sia necessario provvedere alla rimozione, ovvero abbia causato erosioni di rilevante entità, nonchè distruzione o danneggiamento di strade di servizio dei patrimoni agricoli, forestali e pastorali e si renda indispensabile il loro ripristino, e qualora ciò comporti l'impiego di complesse attrezzature, o non sia agevole l'iniziativa di singoli proprietari, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può assumere, a suo totale carico, i relativi interventi che rientrano ad ogni effetto tra quelli contemplati dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739 ».

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

« Art. 20-bis. — Le norme di cui all'articolo 61 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano, a domanda, anche a tutte le aziende agricole che abbiano perduto, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, la metà del prodotto ordinario, anche se non incluse nelle zone delimitate dal Ministero delle finanze. Indipendentemente dalla applicazione dell'articolo 61 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1967, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè dell'imposta sul reddito agrario ».

All'articolo 21, primo comma, dopo le parole: « perdite di bestiame » sono aggiunte le altre: « di qualsiasi specie, »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« L'agevolazione di cui trattasi è cumulabile con la sovvenzione di cui all'articolo 15 del presente decreto, per la parte di spesa occorrente all'acquisto del bestiame, al netto della predetta sovvenzione ».

All'articolo 22, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« I prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, oltretutto per gli scopi di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, possono essere concessi anche per la estinzione delle passività derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti e di mutui agrari di miglioramento, con scadenza nell'annata in cui si è verificato l'evento od in quella successiva, ivi compresi i prestiti ed i mutui effettuati con fondi di anticipazione statale.

Nel caso di cooperative agricole, i prestiti, fino all'ammontare dei danni sofferti nelle strutture, attrezzature e prodotti, ivi compresi quelli conferiti dai produttori ai fini della vendita per conto, e per le necessità di gestione, nonchè per l'estinzione delle passività onerose di cui al primo comma, possono essere concessi al tasso dell'1 per cento e per una durata di ammortamento di dieci anni.

I titolari di aziende agricole che abbiano in corso mutui di credito agrario di miglioramento per esecuzione di opere o acquisto di bestiame e di macchine agricole, qualora le opere di miglioramento effettuate o in corso di effettuazione siano state distrutte o gravemente danneggiate, o il bestiame sia andato perduto, ovvero le scorte e le macchine siano state distrutte o gravemente danneggiate, possono ottenere un nuovo mutuo per la durata non superiore ad anni 10 per l'importo necessario all'estinzione dei mutui in essere e per il ripristino delle opere ed il riacquisto delle scorte, delle macchine, del bestiame perduto.

Alla rata di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente, lo Stato concor-

re con contributo in modo che la rata annuale comprensiva di interessi e di ammortamento non superi il 3 per cento.

I prestiti di cui al precedente ed al presente articolo, da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, di piccole aziende e di cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 »;

l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale su prestiti di cui al presente articolo, da effettuarsi contestualmente, provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura quando l'importo del prestito richiesto non superi lire 30 milioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai prestiti di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, stipulati successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto ».

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

« Art. 22-bis. — Agli assegnatari di terreni della "Cassa per la formazione della proprietà contadina", per i quali gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura abbiano accertato una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è data facoltà di omettere il pagamento delle rate di ammortamento del prezzo dei terreni in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso od in quello successivo, con conseguente proroga di una annualità dei mutui in essere ».

All'articolo 23, che sostituisce l'articolo 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, al primo comma, le parole « tre rate » sono sostituite dalle altre: « sei rate ».

Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:

« Art. 23-bis. — Nel territorio dell'Isola della Donzella (Comune di Porto Tolle) lo sgravio dei contributi previsto dal precedente articolo, a modifica dell'articolo 12 della

legge 21 luglio 1960, n. 739, è concesso per dodici rate consecutive ».

All'articolo 25, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 106,3 miliardi così ripartita: »;

La lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per le spese occorrenti per le iniziative zootecniche previste dall'articolo 18 lire 5 miliardi di cui 2,5 miliardi nell'esercizio 1966 e 2,5 nell'esercizio 1967 »;

dopo la lettera i) è aggiunta la seguente lettera l):

« l) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18-bis lire 1 miliardo ».

Al titolo che precede l'articolo 27 sono aggiunte le parole: « e studi professionali ».

All'articolo 27, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dello spettacolo colpite dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a lire 500.000 e per ognuno degli stabilimenti, cantieri, spacci, laboratori, magazzini e depositi distrutti o danneggiati .

Per le cooperative di artigiani o lavoratori associati aventi per oggetto la prestazione di servizi pubblici, nelle quali gli strumenti di lavoro appartengono ai singoli, il contributo è commisurato ad un massimo di 500.000 lire per ogni socio che abbia avuto gli strumenti o l'ambiente di lavoro distrutto o danneggiato »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Identica provvidenza è disposta a favore degli esercenti un'attività professionale

ed artistica, che abbiano subito danni nei beni necessari all'esercizio professionale. In questo caso la domanda di cui al comma precedente deve essere vista dai locali Consigli degli ordini professionali o, in mancanza, dal Sindaco del Comune »;

Il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 50.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Gli ordini di accreditamento emessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati anche per il rimborso delle somme eventualmente anticipate per consentire alle Prefetture la corresponsione del contributo ».

Dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente articolo:

« *Art. 27-bis.* — Ai lavoratori a domicilio di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 264, che, in seguito agli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, abbiano avuto danneggiate in tutto o in parte le attrezzature proprie, è corrisposto un contributo a fondo perduto per un ammontare non superiore a lire 500.000.

La domanda deve essere vista dal locale Ufficio provinciale del lavoro o dal Sindaco del Comune di residenza ».

All'articolo 28, il primo comma è sostituito dal seguente:

« È istituito presso l' "Istituto centrale per il credito a medio termine" (Mediocredito centrale) un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle

operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonchè per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi o negozi nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914. La qualità di impresa danneggiata è accertata dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura »;

l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti appresso indicati, per la perdita che gli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale.

La garanzia suddetta si esplica fino all'ammontare del 95 per cento della perdita sofferta, quando essa non superi i 5 milioni, e fino all'ammontare dell'80 per cento della perdita, quando essa superi tale importo.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono estese alle società cooperative, qualunque sia il numero dei dipendenti ed il volume del fatturato delle stesse ».

All'articolo 31, secondo comma, le parole: « imprese sinistrate » sono sostituite dalle altre: « imprese danneggiate ».

L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« I finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali danneggiate previsti dal presente decreto, possono essere concessi anche per la formazione di scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione, nonchè per l'acquisto di immobili già esistenti e il loro adattamento ad uso industriale ».

L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« Per le imprese danneggiate di cui all'articolo 28 del presente decreto, i finanziamenti a favore delle imprese commerciali previsti dalla legge 16 settembre 1960, numero 1016, possono essere concessi oltre che per gli scopi di cui alla predetta legge, anche per l'acquisto dei locali da adibirsi ad esercizi commerciali, nonchè alla ricostituzione delle scorte.

I finanziamenti a favore delle imprese commerciali danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono essere concessi fino all'ammontare di lire 100 milioni, con facoltà di deroga da parte del Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale e per l'intero importo della spesa ritenuta ammissibile ».

L'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« Gli Istituti e le aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale possono, anche in deroga alle rispettive norme di legge e di statuto, concedere alle imprese alberghiere, turistiche e dello spettacolo danneggiate, mutui per il riattamento degli impianti e per la ricostituzione degli arredamenti, con tutti i benefici previsti dal presente decreto ».

L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

« Limitatamente ai finanziamenti ad imprese artigiane danneggiate, la garanzia di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si applica fino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito dimostrino di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili, d'intesa con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ».

L'articolo 39 è sostituito dal seguente:

« Il Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato dell'importo di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1967 e dell'importo di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1968 ».

All'articolo 41 è aggiunto il seguente comma:

« I finanziamenti a favore delle imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono essere concessi anche per le spese necessarie per la ricostituzione delle scorte ».

Dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

« *Art. 41-bis.* — I finanziamenti a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, alberghiere, turistiche e dello spettacolo danneggiate, ammesse ai benefici del presente decreto, possono avere durata fino a 10 anni, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'attività degli istituti e aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale e con la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

I finanziamenti concessi ai sensi del presente decreto alle imprese artigiane, per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, nonchè alle imprese artigiane costituite in forma di cooperativa, per gli scopi indicati nell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono raggiungere il doppio del limite di importo fissato dagli articoli 5 e 6 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 ».

L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

« I mutui concessi ai sensi del presente decreto possono essere impiegati in tutto o in parte per la estinzione di passività derivanti da mutui in essere con scadenza nel 1966 e nel 1967, sempre che risulti che tali mutui sono stati contratti per finalità aziendali ».

Dopo l'articolo 43 sono aggiunti i seguenti articoli:

« *Art. 43-bis.* — Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di 1^a categoria sono autorizzati ad operare, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che li disciplinano, con il Mediocredito centrale per la concessione di finanziamenti, con i benefici del presente decreto, a favore di privati danneggiati, per il riacquisto di masserizie perdute o danneggiate e per il ripri-

stino di studi professionali distrutti o danneggiati, ivi comprese le opere murarie.

Il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, fisserà i limiti massimi dei finanziamenti predetti per ciascuna categoria ».

« *Art. 43-ter.* — Le imprese che usufruiscono del concorso statale nel pagamento degli interessi, quale è previsto nel presente decreto, decadono dal beneficio ove cessino volontariamente la loro attività ed a partire dal momento di cessazione di tale attività ».

All'articolo 44, secondo comma, le parole: « dell'articolo 27, » sono sostituite dalle altre: « degli articoli 27 e 34, ».

L'articolo 45 è soppresso.

All'articolo 46, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La quota di lire 4 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, potrà essere utilizzata anche per i finanziamenti destinati al potenziamento e sviluppo industriale nelle province di Trento e Bolzano, limitatamente alle imprese danneggiate ».

L'articolo 47 è sostituito dal seguente:

« I contratti di locazione e sublocazione di immobili adibiti alle attività delle aziende alberghiere, industriali, commerciali, artigiane e dello spettacolo, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono prorogati al 31 dicembre 1968 ».

Dopo l'articolo 47 sono aggiunti i seguenti articoli:

« *Art. 47-bis.* — I provvedimenti e i benefici di cui agli articoli da 27 a 46 del presente decreto sono applicabili alle società cooperative e loro consorzi ».

« *Art. 47-ter.* — L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di autorizzare la sospensione della riscossione, fino al 30 giugno 1967, del canone e del sovracanone dovuti dalle rivendite dei generi di monopolio danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1.

La sospensione è disposta a richiesta dei rivenditori danneggiati ed il recupero dei canoni e sovracanoni sospesi sarà effettuato entro il 31 dicembre 1967.

I gestori di rivendite di generi di monopolio danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, possono altresì chiedere all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fino al 31 dicembre 1967, il trasferimento dei rispettivi esercizi nell'ambito della stessa provincia. L'autorizzazione relativa è subordinata all'esistenza delle condizioni prescritte per l'istituzione di una nuova rivendita nel punto designato ».

L'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 300 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere a spese, anche di carattere generale, e contributi ai fini del recupero e del ripristino del patrimonio archivistico dello Stato, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, nonchè degli archivi privati di notevole interesse storico danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1.

Per l'esecuzione dei lavori in economia relativi al ripristino del patrimonio archivistico dello Stato, danneggiato dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, non è richiesto il parere del Consiglio di Stato previsto dalle norme vigenti ».

All'articolo 52, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Alle Province ed ai Comuni compresi nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è concesso, per il sesto bimestre 1966 e per l'anno 1967, un contributo dello Stato a compensazione delle minori entrate tributarie riscuotibili mediante ruolo, nonchè delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1966 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito dell'anno 1965, aumentato dell'incremento verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo ».

All'articolo 53, il capoverso del n. 1) è sostituito dal seguente:

« I Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti universitari sono autorizzati ad adottare deliberazioni, senza la osservanza delle norme di cui all'articolo 51 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, limitatamente alle spese che si rendono necessarie per la riparazione dei danni arrecati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, e per il ripristino delle attrezzature didattico-scientifiche e bibliografiche »;

Al n. 3), il primo e il secondo capoverso sono sostituiti dai seguenti:

« I lavori di competenza delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità, anche a competenza mista, sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori, da eseguirsi con le somme stanziato dal presente decreto e con quelle disposte con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, limitatamente ai territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge, sono sospesi i controlli preventivi per i lavori disciplinati dal menzionato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, ed il limite di spesa stabilito dall'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

Ove richiesto, le relative aperture di credito sono disposte indipendentemente dall'approvazione del progetto »;

Al n. 4), il capoverso è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il

Soprintendente bibliografico di Bologna e il Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 »;

il n. 5) è sostituito dal seguente:

« 5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite dalle leggi 26 gennaio 1962, n. 17, e 26 gennaio 1963, n. 47, lire 1.000 milioni ».

All'articolo 54, tra le parole: « Firenze » e « Siena » è inserita la parola: « Pisa, ».

L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, commi terzo e quarto, della legge 21 luglio 1960, n. 739, sostituito dall'articolo 5 della legge 14 febbraio 1964, numero 38, in tutti i territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è concessa la sospensione della riscossione delle rate di dicembre 1966 e di febbraio 1967 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e per l'ENAOI dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 56, l'importo delle rate sospese dei ruoli anzidetti è riscosso cumulativamente con le rate di agosto e di ottobre 1967 riguardanti gli stessi contributi ».

All'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di azienda e ri-

spettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'ENALI, limitatamente ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1966 ed ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1967 »;

dopo il secondo sono aggiunti i seguenti commi:

« Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti le attività commerciali, che formano oggetto di esonero, ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alle scadenze delle relative rate esattoriali in cui opera l'esonero.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, colpiti dalla catastrofe del Vajont, ai quali, ai sensi della legge 31 marzo 1964, n. 357, è stato concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, nei modi e nei limiti dei provvedimenti di esonero adottati ».

L'articolo 57 è sostituito dal seguente:

« L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di novanta giorni dalla data del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del Sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 ».

All'articolo 58, primo comma, le parole: « 30 giugno 1967 » sono sostituite dalle altre: « 31 dicembre 1967 ».

All'articolo 60, primo comma, le parole: « un assegno di lire 1.000 » sono sostituite dalle altre: « un assegno di lire 1.100 ».

All'articolo 62, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per le province nelle quali sono compresi i territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, le procedure e le modalità più idonee per la immediata esecuzione dei programmi di costruzione finanziati o da finanziare in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 60. Le relative deliberazioni della Gestione case per lavoratori, che possono derogare anche alle norme relative agli organi incaricati della esecuzione dei programmi nelle singole provincie, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici ».

Al titolo che precede l'articolo 64 sono aggiunte le parole: « , della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato ».

All'articolo 64, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« In relazione agli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 6.480 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, in ragione di lire 1.840 milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967, per: »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) manutenzione, riparazione e gestione degli automotomezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso e di bonifica dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1; noleggio di mezzi speciali ».

Dopo l'articolo 64 sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 64-bis. — È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1966, per provvedere alla riparazione ed al riattamento di caserme della Guardia di finanza danneggiate, alla ricostituzione di

mezzi e scorte di materiali, nonchè alla riparazione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili, in dotazione al Corpo, impiegati nelle operazioni di soccorso ».

« *Art. 64-ter.* — È autorizzata la spesa di lire 60 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1966, per provvedere alla riparazione ed al riattamento di alloggi del Corpo forestale dello Stato danneggiati, alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali, nonchè alla riparazione degli automezzi in dotazione al Corpo, impiegati nelle operazioni di soccorso ».

All'articolo 65, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Per provvedere ai lavori occorrenti per il ripristino degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 e all'acquisto e alla riparazione di mobili, attrezzature, casermaggio e macchinario danneggiati dai suddetti eventi è autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1966, con la seguente ripartizione: ».

All'articolo 67, le parole: « dei Tribunali » sono sostituite dalle altre: « degli Uffici giudiziari ».

All'articolo 68, il primo comma è sostituito dal seguente:

« In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 5 miliardi autorizzata con l'articolo 18 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato viene accordata una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 14.500 milioni, per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire danni della stessa natura, e alle spese da sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati-alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per ser-

vizi sostitutivi sui tronchi di linea interrotti, nonchè per indennizzi ».

All'articolo 69, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato ad erogare contributi finanziari fino alla concorrenza di lire 2 miliardi alle ferro-tramvie in concessione, escluse le aziende municipalizzate, per la riparazione dei danni arrecati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 agli impianti ed al materiale mobile e di esercizio ».

All'articolo 70, il primo comma è sostituito dal seguente:

« È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per provvedere al ripristino e alla riparazione, anche con eventuali modifiche, degli immobili e degli impianti postali, telegrafici e radioelettrici, dei materiali, del mobilio e degli automezzi danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, nonchè alle spese da sostenere in dipendenza di detti eventi per ricostruzione e riparazione dei fabbricati-alloggi, per ricostituzione delle scorte di materie, di materiali e dei mezzi di esercizio ».

All'articolo 71, il primo comma è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1966, per la concessione di contributi ai pescatori, soci di cooperative ed autonomi, che abbiano subito danni ai natanti, alle reti, impianti ed altre attrezzature da pesca a bordo e a terra, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 ».

All'articolo 72, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento sarà utilizzato per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio, con i quali il Ministro per la marina mercantile, di concerto con

quello per il tesoro, stipulerà apposite convenzioni soggette al trattamento tributario previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457. Sulla base di tali convenzioni gli istituti destineranno le somme tra loro ripartite alla concessione di mutui per finanziare la ricostruzione e la riparazione di natanti ed impianti, di reti ed attrezzature a bordo e a terra, distrutti, danneggiati o perduti ».

L'articolo 74 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 50 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 10 milioni e di lire 40 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967, per provvedere alle spese relative all'uso e alla vigilanza del demanio marittimo in relazione alle eccezionali esigenze derivanti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 ».

All'articolo 76, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Per il ripristino delle strutture immobiliari, degli impianti e degli arredamenti e per la ricostituzione degli allestimenti scenici, perduti o danneggiati per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono autorizzati i seguenti contributi straordinari: ».

All'articolo 77, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministero della sanità è autorizzato a concedere alle Amministrazioni ospedaliere, comprese quelle degli ospedali psichiatrici, ai Consorzi provinciali antitubercolari, alla Croce rossa italiana, all'Opera nazionale maternità e infanzia, agli Istituti zooprofilattici contributi per la riparazione dei danni subiti dagli edifici e dalle attrezzature per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, fino ad un ammontare complessivo non superiore a lire 2.200.000.000 »;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« I medici ed i veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere i contributi con

ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo di lire 50 milioni che il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni e nell'articolo 285 del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario ».

All'articolo 78, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Per far fronte alle esigenze straordinarie della tutela della salute pubblica e della profilassi della afta epizootica, della brucellosi, della peste suina e di altre malattie infettive e diffusive degli animali è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

Per la concessione di contributi agli enti pubblici che svolgono interventi corrispondenti a quelli indicati nel precedente comma è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

Per la concessione di contributi ai Comuni per il ripristino e per operazioni straordinarie di disinfezione dei pubblici mattatoi e di altre opere igieniche di interesse veterinario, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

La concessione e la liquidazione di contributi, limitatamente a quelli previsti dal precedente comma, sono effettuate contestualmente, previo accertamento dei danni o valutazione della spesa da parte del veterinario provinciale.

I pagamenti delle spese dei contributi previsti dal presente articolo possono essere disposti anche dai veterinari provinciali sulle aperture di credito effettuate in loro favore dal Ministero della sanità.

Nei casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio sia pericoloso per la diffusione delle malattie infettive degli animali, per gli acquisti di materiale profilattico occorrente per gli interventi previsti dal presente articolo, il limite di spesa previsto dal regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 3 febbraio 1952, n. 133, è elevato a lire 10 milioni ».

All'articolo 79, il primo comma è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni vigenti, il Ministero della sanità può autorizzare i titolari di officine farmaceutiche a fare eseguire presso officine di terzi la produzione di specialità medicinali e prodotti similari regolarmente registrati, ove non siano in grado di continuarne la produzione a causa di danni subiti dagli edifici e dagli impianti in occasione degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 ».

All'articolo 80, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« È istituita, limitatamente al periodo d'imposta 1967 e, per i soggetti tassabili in base a bilancio, all'esercizio sociale che si chiude nel 1967, una addizionale straordinaria da applicarsi nella misura di centesimi dieci per ogni lira dei seguenti tributi: »;

il n. 2) è sostituito dal seguente:

« 2) imposte, sovrimposte, addizionali, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo, ai sensi del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte; imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e contributi di miglioria, anche nella ipotesi di versamento diretto in tesoreria, limitatamente alla quota del tributo dovuto per l'anno 1967. Sono escluse dall'addizionale le sovrimposte comunali e provinciali sul reddito dominicale dei terreni e l'imposta di patente; »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I proventi derivanti dall'applicazione del presente articolo e dall'applicazione del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, sono destinati a sopperire agli oneri dipendenti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 e sono riservati esclusivamente all'Erario dello Stato ».

Gli articoli 81 e 82 sono soppressi.

All'articolo 84, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'introito lordo degli spettacoli cinematografici, compresi gli spettacoli misti di cinematografo e di avanspettacolo, dati nella giornata indetta a favore dei sinistrati dei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è esente dai diritti erariali e dalla imposta generale sull'entrata ».

L'articolo 88 è soppresso.

P R E S I D E N T E . Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 1 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo 1 del decreto-legge con il seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 147.800 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, in conseguenza delle alluvioni, mareggiate e frane verificatesi nell'autunno 1966:

a) alle esigenze indicate nell'articolo 1, lettere b), d), e), f), g), h), della legge 9 aprile 1955, n. 279;

b) alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati, policlinici e cliniche universitarie, nonché di scuole statali di ogni ordine e grado;

c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

d) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori già eseguita;

e) al ripristino delle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria

e delle naturali difese lungo i corsi d'acqua non classificati;

f) alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, da assegnarsi in locazione alle famiglie non abbienti e rimaste senza tetto. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 1° novembre 1965, numero 1179;

g) al ripristino di marginamenti e di opere di altra natura interessanti le lagune venete;

h) all'acquisto, anche in deroga alle norme in vigore, di case di abitazione di recente costruzione aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto. Gli acquisti sono effettuati a trattativa privata, senza la necessità del parere di organi consultivi ed entro i limiti di costo da determinarsi nei modi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179. Essi godono dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo e dalla tassa di trascrizione ipotecaria.

Sono comprese tra le opere indicate nel precedente comma anche le strade non statali ancora non classificate.

Le opere di ripristino previste nel precedente comma possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici che ne assicurino la più completa funzionalità.

La predetta somma sarà stanziata in ragione di lire 10.800 milioni, di lire 80.870 milioni e di lire 56.130 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968 ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. All'articolo 1 vi è un punto fondamentale riguardante la riduzione dell'importo stanziato

che è collegato con un articolo successivo, anche proposto dal Governo, concernente la creazione di una famosa Commissione. Infatti i 200 milioni che vengono prelevati da questo articolo vengono poi utilizzati per la creazione di una Commissione di studio particolare presso il Ministero dei lavori pubblici. Io devo riportare qui il parere della Commissione e dichiaro che questa è stata contraria a togliere dei fondi ai lavori pubblici per finanziare la Commissione. Può darsi che oggi in Aula si cambi opinione approvando il finanziamento per la creazione di questo grosso collegio, però allo stato attuale devo dire che la maggioranza della Commissione in sede referente ha deliberato di togliere l'articolo sulla Commissione ed il relativo stanziamento, lasciando immutato quello dell'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Signor Presidente, credo che si potrebbe procedere così. Preannuncio da questo momento che quando si arriverà all'emendamento relativo alla costituzione della Commissione il Governo dichiarerà il suo parere favorevole alla costituzione di questa Commissione. La differenza tra le precedenti proposte e l'attuale è la seguente: prima si prevedeva una somma di 500 milioni e adesso la si prevederebbe ridotta a 200 milioni tenendo conto delle preoccupazioni che aveva già espresso la Commissione; poi si vedrà anche, suppongo, qualche norma di merito relativa alla composizione della Commissione stessa nel senso di una partecipazione eventuale di altre amministrazioni. E allora se il Presidente lo ritiene noi potremmo approvare l'articolo lasciando imprecisata la cifra riservandoci di tornare poi al primo articolo per l'entità della cifra in relazione alle decisioni che il Senato adotterà.

T R A B U C C H I , *relatore*. Naturalmente, signor Presidente, anche l'ultimo comma in cui la somma totale è divisa in tre addendi rimane sospeso perchè gli ad-

dendi devono in tutti i casi corrispondere al totale.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Signor Presidente, ci sono però ancora alcune questioni da vedere, una delle quali si pone alla lettera h). La lettera h), infatti, prevede l'acquisto anche in deroga alle norme in vigore di abitazioni di recente costruzione aventi determinate caratteristiche; gli acquisti verrebbero fatti a trattativa privata senza la necessità del parere degli organi consultivi entro certi limiti. Poi c'è un emendamento Maier che sostituisce al criterio per determinare il costo previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965 un generico decreto del Ministero dei lavori pubblici. Ora devo dire che tutto questo comma, nonostante le discussioni che sono avvenute in Aula, nonostante che è riassorbito in questo emendamento del Governo a fini di coordinamento, lascia però molte perplessità.

Ecco perchè io vorrei proporre al Senato di ripristinare il testo primitivo del Governo e cioè in pratica di non inserire una norma di questo tipo che veramente lascia piuttosto sconcertati per quelli che possono essere gli effetti successivi che si determineranno sia in relazione all'obiettivo che alle modalità.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, sulla lettera h) è stato presentato un emendamento da parte del senatore Maier, emendamento tendente a sostituire le parole: « da determinarsi » con le seguenti: « che saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici ». Intende esprimere l'avviso del Governo anche su questo emendamento?

* **C O L O M B O ,** *Ministro del tesoro.* L'emendamento del senatore Maier non fa che allargare ulteriormente, dal punto di vista delle procedure, un criterio di applicazione di questa norma che noi consideriamo già molto larga. Noi diamo infatti un'autorizzazione ad acquistare case da mettere a disposizione in affitto agli alluvionati e ora chiediamo di farlo a trattativa privata, senza il parere degli organi con-

sultivi. Questo mi pare che sia veramente eccessivo.

M A I E R . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A I E R . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento che fu da me proposto nella Commissione finanze e tesoro del Senato e che fu da essa accettato con varie modifiche, è determinato dalla situazione che, credo, si verifichi in molte delle località danneggiate dalle recenti calamità, ma principalmente dalla situazione che si è verificata nella città di Firenze.

Come è noto, a Firenze ci sono oltre 4 mila famiglie che sono rimaste senza tetto, non sappiamo dire per quanto tempo. Senza dubbio molti degli alloggi che sono stati evacuati non potranno essere ripristinati in un tempo molto breve. La situazione che si è creata in questo momento è tale che vi sono oltre seicento famiglie ospitate in alberghi e in pensioni. La città di Firenze ha la necessità assoluta di liberare queste attrezzature turistiche in modo da poter riprendere nella prossima primavera una delle attività principali della città stessa.

Oltre a questa situazione si sono verificate delle occupazioni, non autorizzate dalle autorità, di edifici di recente costruzione, o addirittura, di edifici ancora non completamente ultimati, qualche volta mancanti addirittura dei servizi igienici.

Tutto questo ha creato nella città e crea tuttora un turbamento notevole, anche dal punto di vista giuridico. Il comune per rimediare a questa situazione, che è stata favorita dai comitati rionali costituitisi in città sotto l'egida della parrocchia e della cellula, potrebbe requisire questi stabili.

Però è difficile riuscire a determinare la posizione giuridica esatta del bene da requisire, specialmente quando questo bene non è ancora completo, quando questo non ha ancora la caratteristica della abitabilità.

Inoltre, effettuando la requisizione nei confronti dei costruttori, perchè si tratta di costruzioni di recentissima ultimazione

o non ancora ultimati, il comune pone in difficoltà questi costruttori i quali hanno venduto, spesse volte, come consuetudine, su progetto. Quindi gli acquirenti non compiono il versamento dei corrispettivi patuiti, in quanto i costruttori non sono in grado di dar loro la disponibilità degli alloggi.

A questo punto è assoluta ed urgente la necessità di procedere agli acquisti. Quindi o si procede immediatamente a tali acquisti, superando tutte le difficoltà consuete, o altrimenti l'operazione non ha significato, non porta all'effetto desiderato.

Ecco perchè avevo presentato al testo già approvato dalla Commissione un emendamento in modo da sostituire alle parole « da determinarsi » le parole « che saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici » sempre lasciando ferma la dizione « nei modi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965 . . . ». Questo per chiarire che non è possibile fare riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici del novembre 1965 che determinò, ad esempio, per una città della popolazione di Firenze nel limite di 85.000 lire a metro quadrato il prezzo massimo per la valutazione degli alloggi con carattere economico e popolare.

Ora, per compiere l'operazione occorre che questo limite massimo di spesa sia portato, per la città di Firenze, a circa 110.000 lire a metro quadrato. Questa è la situazione. Ed insisto anche perchè sia mantenuto il periodo che nell'emendamento del Governo è stato soppresso, e che dice: « Gli immobili di cui alla presente lettera sono messi a disposizione dei comuni indicati nei decreti emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914 ». Questo è assolutamente necessario perchè occorre che il comune possa disporre di alloggi in questo momento, ma non come assegnazione definitiva per mantenervi coloro che già vi sono alloggiati o per alloggiarvi nelle settimane prossime chi è restato senza casa, riservandosi però di poter costringere questi occupanti a ritornare nelle loro abitazioni a

mano a mano che saranno restaurate e rese abitabili. Le assegnazioni definitive dovrebbero essere fatte successivamente con i criteri che vengono normalmente seguiti per l'assegnazione degli alloggi di carattere popolare ed economico costruiti con l'intervento dello Stato.

Quanto ho esposto al Senato è di importanza capitale per la città di Firenze; vorrei dire che forse oggi è il primo problema che si presenta alla città di Firenze, il più importante che si presenta ad essa dopo il grave disastro. Raccomando perciò al Governo di rivedere la sua posizione e al Senato di approvare il testo di questo comma per lo meno nella stesura formulata dalla Commissione finanze e tesoro del Senato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato dal senatore Maier.

T R A B U C C H I , relatore. La Commissione nella sua totalità ha voluto accogliere il concetto dell'acquisto (e ovviamente io non posso chiederne la riconvocazione ora). La Commissione ha espresso un chiaro parere, nel senso proposto dal senatore Maier, proprio in relazione a quanto il senatore Maier oggi ha qui esposto.

Per quel che può essere, invece, la deroga alle formalità, nel senso che debbano essere sentiti gli organi consultivi, la Commissione ha accettato una formulazione del Governo ed io credo che la maggioranza non avrebbe niente in contrario ad introdurre una disposizione che obbligasse a sentire gli organi consultivi, anche se questo potesse allungare un po' la procedura degli acquisti.

Per quel che riguarda i limiti, la Commissione aveva richiamato espressamente norme vigenti in altre provincie e quindi si rimette al Senato per le eventuali modificazioni. Circa l'assegnazione degli stabili, vi è un testo della Commissione e la Commissione non può naturalmente esprimere oggi un parere diverso da quello che ha espresso proprio nel testo.

P R E S I D E N T E . A questo punto mi pare opportuno che l'onorevole Ministro precisi se intende mantenere il testo originario governativo o se invece aderisce alle proposte che sono state fatte.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Confermo l'opinione contraria del Governo a questo emendamento alla lettera h) dell'articolo 1 del decreto-legge.

Prego il Senato e la Commissione di rivedere la loro posizione. Mi rendo conto delle esigenze che sono prospettate dal senatore Maier, ma non credo che non siano risolvibili in altro modo anche; per esempio, attraverso un intervento e del Ministero dell'interno e degli ECA regolarmente finanziati dal Ministero dell'interno per cercare di mettere degli alloggi a disposizione delle famiglie disastrose.

Però, con questa norma andiamo a creare, senza sapere quello che facciamo, una specie di demanio immobiliare che non si sa di chi è, che non si sa come viene acquistato, da chi viene acquistato, con quali criteri viene acquistato e in che modo viene amministrato; è una norma che, mi pare, in questa sede improvvisi troppo e dia dei poteri di cui probabilmente potremo avere a pentirci successivamente.

E questa la ragione per la quale io chiedo che questo emendamento non venga approvato dal Senato.

A D A M O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A D A M O L I . Mi pare che l'onorevole Ministro sollevi oggi delle preoccupazioni che il Governo non ha dimostrato di avere quando ha presentato la legge cui qui si fa riferimento, la n. 1179, nella quale era previsto l'acquisto di appartamenti costruiti e non venduti. In quella legge i poteri che il Governo chiedeva erano molto più ampi di questi, perchè non c'erano i limiti secondo il riferimento alla legge del 1949: in definitiva era un provvedimento che il Governo presentava soltanto per andare incontro ai grandi costruttori che avevano fat-

to investimenti, non del tutto corrispondenti al mercato edilizio, e chiedeva a noi di aiutare questo settore.

È veramente un po' sorprendente, onorevole ministro Colombo, che di fronte invece ad una richiesta di questo tipo, che nasce da una situazione drammatica, e che vuole anche sanare una situazione di fatto che riguarda degli alluvionati con l'intervento dei comuni, con norme ben precise e con limiti determinati, è veramente sorprendente, dicevo, che mentre il Governo era di manica larga per fare acquisti che riguardavano privati, abbia questa volta tante preoccupazioni di fronte ad una questione di interesse pubblico.

Insistiamo per la votazione di questo emendamento.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Riprendo la parola solo per chiarire al senatore Adamoli che le questioni sono completamente diverse, perchè in quella sede, nella sede della legge n. 1179, si trattava di estendere il credito fondiario anche all'acquisto di alloggi; quindi è un rapporto che interviene tra privati con l'intervento della banca che finanzia e cioè... (*Interruzione del senatore Adamoli*).

Mutui agevolati, per l'acquisto, ma tutto questo interviene attraverso un rapporto di carattere privatistico che intercorre tra l'acquirente e il venditore, sia pure con un mutuo agevolato.

Qui invece si tratta di fare un'altra operazione; qui si tratta dello Stato che acquista degli alloggi per poi fittarli, si tratta dello Stato che li acquista a trattativa privata, senza il parere degli organi consultivi. Abbiamo abolito Consiglio di Stato e ogni altra garanzia.

Mi pare quindi che le due cose siano completamente diverse, anche se la finalità è rispettabilissima.

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . Tenendo presente l'osservazione fatta e ripetuta dal Governo, io mi permetterei di avanzare (mi sono consultato adesso col collega Trabucchi) questa proposta: accantonare il punto *h*) e convocare la Commissione finanze e tesoro un'ora prima dell'inizio della seduta pomeridiana per riesaminare la questione alla luce sia delle considerazioni ripetute qui dal collega Maier e condivise dalla Commissione finanze e tesoro, sia delle preoccupazioni certo valide del Governo, e vedere se oggi possiamo conciliare le due esigenze con una formulazione che, magari anche rifacendosi a precedenti legislativi, riesca a garantire le esigenze che il Governo ha qui prospettate.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la proposta del senatore Bonacina si intende accolta.

I senatori Militeri, Simone Gatto, Angelilli, Messeri, Macaggi, Molinari e Cuzari hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del primo alinea dell'articolo 1 del decreto-legge le parole: « e degli analoghi eventi che, verificatisi nel corso del 1965, abbiano avuto riconosciuto il carattere di pubblica calamità ai sensi di legge ».

Il senatore Simone Gatto ha facoltà di svolgere l'emendamento.

G A T T O S I M O N E . Onorevoli colleghi, nei primi giorni del settembre 1965 un evento altrettanto luttuoso quanto quello che si è verificato nel novembre di quest'anno ha colpito cinque provincie del territorio nazionale, causando danni agli abitati, alle comunicazioni, alle opere pubbliche, alle aziende sia agricole che industriali che artigiane. Quegli eventi ebbero incidenza per lo meno uguale a quella dei danni verificatisi in così grande parte del territorio nazionale nello scorso novembre. Per averne un'idea basti ricordare che in una parte così ristretta del territorio nazionale si ebbero allora 51 morti a causa di quell'alluvione. Il 16 dicembre 1965 per Roma

e il 18 gennaio 1966 per le altre provincie, per un totale di 23 comuni, furono emanati decreti ministeriali che riconoscevano a quel luttuoso evento il carattere di pubblica calamità, facendo entrare in funzione a beneficio di quei comuni le leggi 21 luglio 1960, n. 739, 29 novembre 1965, n. 1314, 15 dicembre 1951, n. 1334 e 11 maggio 1954, n. 234. Leggi che per la loro stessa natura importano procedure molto più lente e indagine di quelle che, per fortuna, comporta il decreto-legge che il Senato sta ora esaminando.

È da ricordare anche che il 18 gennaio 1966 per un comune della provincia di Genova e il 16 febbraio 1966 per altri comuni ancora delle provincie di Trapani, Ragusa, Enna, Catania e Messina vennero emanati decreti di uguale natura per danni sofferti anteriormente al 31 agosto 1965, per fortuna di minore entità in confronto a quelli del settembre. Il 29 ottobre 1965 un disegno di legge governativo aveva provveduto a rimpinguare i fondi a disposizione per la spesa occorrente per circa 5 miliardi. Un risultato certamente negativo delle disposizioni di legge in vigore prima del decreto di carattere eccezionale che stiamo esaminando, è stato quello della estrema lentezza delle procedure per l'esame delle migliaia di pratiche riguardanti i danni accertati, e ciò nonostante che l'accertamento fosse stato molto tempestivo: nel giro di un mese circa sia gli ispettorati agrari che gli uffici del Genio civile e tecnico-catastali avevano accertato tutti i danni sofferti da quei 23 comuni. Come conseguenza solo una minima percentuale delle aziende colpite ha potuto sino ad oggi ricevere il dovuto indennizzo e la stessa riattazione delle opere pubbliche ha subito considerevoli limitazioni e ritardi. La stessa disponibilità della somma stanziata nell'ottobre 1965 per venire incontro ai danni provocati dall'alluvione del settembre è rimasta ancora in massima parte inutilizzata.

Un criterio di equità e di giustizia esigerebbe che i comuni che furono colpiti dal doloroso evento del 1965 nelle opere pubbliche, negli abitati, nelle persone e nel potenziale produttivo fossero messi in condizio-

ne di poter usufruire delle procedure molto più adeguate che il decreto in esame prevede in confronto a quelle troppo lente delle leggi fino ad oggi vigenti in materia. Ed è per tale legittimo e doveroso motivo che i presentatori dell'emendamento all'articolo 1 e dell'emendamento aggiuntivo all'intero decreto si rivolgono fiduciosi al Governo e al Senato affinché possa essere assicurata al più presto la ripresa dell'attività produttiva che in quei comuni colpiti nel settembre 1965 è rimasta seriamente menomata e per qualcuno addirittura ferma per oltre un anno. Voglio riferirmi, per esempio, alla situazione in cui si trovano tuttora le saline di Trapani, ricoperte da mezzo metro di fango solidificato, il che significa per quella città la diminuzione di almeno un terzo del suo potenziale produttivo.

Nella seduta dell'altro ramo del Parlamento del 23 novembre 1966, ad una interrogazione degli onorevoli Bassi e Pellegrino il Sottosegretario ai lavori pubblici, onorevole de' Cocci rispondeva non escludendo la possibilità che, nel corso dell'esame del decreto che oggi si discute, potessero essere estese in favore di quei comuni le provvidenze contenute nel decreto che stiamo esaminando.

A N G E L I L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N G E L I L L I . Mi associo alle dichiarazioni del collega Gatto, con preghiera che l'emendamento che insieme a lui e ai colleghi Militerni e Messeri abbiamo presentato venga accolto dal Senato e dal Governo.

Roma è stata colpita gravemente dall'alluvione del 1965 e perdite e danni sono stati ingentissimi. Chiediamo quindi che i benefici per i colpiti dall'alluvione di quest'anno siano estesi anche a quelli colpiti dall'alluvione del '65.

M I L I T E R N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I T E R N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche io figuro tra i firmatari di questo emendamento e, per quanto concerne la Calabria, che è una regione endemicamente alluvionata, ho il dovere di precisare che, in base al decreto ministeriale del 18 gennaio 1966, soltanto alcune località dei comuni di Cassano Jonio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro e Rossano verrebbero a beneficiare, come è giusto ed equo, delle provvidenze che sono allo studio del Senato; per cui mi si consenta di pregare la Commissione, il Governo e il Senato di voler approvare il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione è indubbiamente commossa al pensiero di tutti gli incidenti, di tutti i guai che si sono verificati dalla fondazione di Roma fino ad oggi e vorrebbe provvedere a tutti, ma purtroppo trova un ostacolo gravissimo nella consistenza delle somme messe a disposizione.

Nel corso della discussione generale abbiamo sentito dire da più parti che le somme messe a disposizione sono semmai troppo scarse, comunque certamente non abbondanti: ebbene, se oggi dovessimo dividere la torta, estendendo sempre più il campo di applicazione di questa legge, finiremmo col dare qualche centesimo a ciascun danneggiato e niente di più.

La Commissione deve fare presente quello che è stato il suo parere anche nei riguardi dell'estensione eccezionale delle provvidenze ai fatti dell'Isarco dell'agosto 1966. La Commissione ha voluto farne oggetto di un articolo a parte, perchè il Senato avesse coscienza dell'eccezione che si faceva proprio in modo particolare. Debbo ricordare infine che la Commissione aveva stabilito che si parlasse soltanto degli eventi accaduti dal 1° ottobre al 30 novembre, ma purtroppo dopo il 30 novembre si sono verificate ulteriori conseguenze derivanti da nuove situazioni di calamità, (precisamente nei primi giorni

di dicembre ci sono stati nel Bolognese, nel Grossetano, in Comelico, nel Ferrarese, altri fatti calamitosi), e per questo siamo tornati alla formulazione che si riferisce all'autunno. Ma la Commissione, pur comprendendo quanto è stato chiaramente esposto dai senatori Gatto, Militeri ed altri deve far presente che o si aumentano gli stanziamenti o, in caso contrario, bisogna mantenere i limiti già stabiliti.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

* **C O L O M B O ,** *Ministro del tesoro.* Il Governo condivide l'opinione del relatore anche per la ragione che in questo momento è difficile stabilire con esattezza in quali zone noi andiamo ad intervenire. Per la legge che abbiamo davanti a noi sappiamo che cosa facciamo, perchè le amministrazioni hanno fatto la loro valutazione. Nel caso in questione, invece, vi è un'estensione che si riferisce a tutto l'anno precedente, con la conseguente difficoltà di stabilire una delimitazione. Avremo quindi che in qualsiasi posto d'Italia potranno venire reclamati degli stanziamenti perchè vi sono state delle alluvioni piccole o grandi.

In ogni caso, prima di far questo dovremo sapere esattamente a quali oneri andiamo incontro.

Queste ragioni, unite a quelle esposte dal relatore, ci impongono di essere contrari a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Gatto, mantiene il suo emendamento?

G A T T O S I M O N E . Chiedo che l'emendamento sia messo ai voti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Militeri, Simone Gatto, Angelilli, Messeri, Macaggi, Molinari e Cuzari. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il primo alinea dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge presentato dal Governo, lasciando accantonato il riferimento all'ammontare della spesa, che verrà stabilito successivamente. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Metto ai voti la lettera a) dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvata.

Metto ai voti la lettera b) dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvata.

Metto ai voti la lettera c) dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvata.

Metto ai voti la lettera d) dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvata.

I senatori Lombardi, Bonacina e Giancana hanno presentato un emendamento tendente ad inserire nel primo comma, alla lettera e), dopo le parole: « al ripristino », le altre: « a totale carico dello Stato ».

Il senatore Lombardi ha facoltà di svolgerlo.

L O M B A R D I . Alla lettera e) noi chiediamo il ripristino delle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria. Io vorrei fare osservare che la dizione del testo della Commissione consente, al momento dell'applicazione della legge, il recupero delle quote per il 50 per cento, tanto per la seconda categoria quanto per la terza categoria, a favore dello Stato, in quanto la legislazione del testo unico del 1904 sulle opere idrauliche non mette a totale carico dello Stato la costruzione delle opere pubbliche.

Detto questo, poichè l'articolo 1 ha come sistematica il principio secondo il quale le opere pubbliche in esame sono a totale carico dello Stato, è chiaro che, se adottiamo questo principio per le altre opere pubbliche citate nelle lettere precedenti, tale principio deve essere osservato anche per la lettera e).

Per questa ragione ho proposto con altri senatori di inserire dopo le parole: « al ripristino », le altre: « a totale carico dello Stato ».

Dirò inoltre che in due leggi del piano orientativo (se non sbaglio la legge n. 68 è quella sul fiume Reno) c'è un articolo apposito che richiama l'attenzione di chi deve applicare la legge sul recupero delle quote. Questo perchè molto spesso gli uffici del Genio civile non si ricordano di recuperarle. Tutto questo è stato detto per ricordare che il disattendere l'applicazione del testo unico non deve essere qui incoraggiato, come avverrebbe con l'esclusione delle parole: « a totale carico dello Stato ». Se la legge esiste deve essere osservata.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Ritengo valida l'osservazione fatta dal collega Lombardi anche perchè alla lettera e) è detto: « e) al ripristino delle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e delle naturali difese lungo i corsi d'acqua non classificati ». Il secondo periodo poi dice: « Le opere di ripristino possono essere realizzate anche apportando miglioramenti alla preesistente situazione, purchè ciò sia ritenuto tecnicamente necessario ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ai fini della difesa del suolo; ».

Evidentemente l'estensione degli interventi provoca un'utilizzazione maggiore di somme e quindi una riduzione delle disponibilità nei riguardi di altri interventi. Qui è soltanto lo Stato che può intervenire. Ma sia chiaro che là ove è detto: « a totale carico dello Stato », debba intendersi: al di fuori delle disponibilità di cui al decreto al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Senatore Carelli, lei ha fatto riferimento al testo della Commissione, mentre ora a base della discussione vi è il nuovo testo dell'articolo 1 del decreto-legge, proposto dal Governo. Quindi le sue considerazioni non sono pertinenti.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. Quando si è discusso anche in sede di Commissione di analogo emendamento del senatore Lombardi è stato ritenuto che fosse inutile perchè il concetto di tutto l'articolo 1 doveva essere considerato nel senso che lo Stato provvede per il ripristino delle opere indicate anche se le opere all'origine fossero state di competenza mista e non solo di sua competenza. Questa è stata la ragione per la quale l'emendamento Lombardi è stato respinto. Oggi il senatore Lombardi lo ripropone e noi non possiamo dire altro che questo: se lo ripropone come un pleonasma noi siamo d'accordo perchè quello indicato dal senatore era il senso che la Commissione attribuiva al provvedimento; se lo ripropone come una affermazione particolare noi dobbiamo dirgli che l'affermazione particolare non può essere fatta solo per le opere idrauliche ma deve essere fatta per tutte le opere che si ricostruiranno, in quanto il senso dell'articolo 1 è che lo Stato ripristina quanto di spettanza degli enti pubblici e delle amministrazioni pubbliche locali e quindi anche quanto di spettanza eventualmente degli enti stessi per le opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria.

Per quel che riguarda poi l'osservazione fatta dal senatore Carelli e cioè che le opere di ripristino possono essere realizzate anche apportando miglioramenti alla presente situazione purchè ciò sia ritenuto tecnicamente necessario ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ai fini della difesa del suolo, sembra a noi che l'osservazione possa essere tranquillamente fatta propria dalla Commissione, ma ci rimettiamo per il merito perchè il Governo evidentemente non vorrà ripristinare delle cose mal fatte.

P R E S I D E N T E . Senatore Trabucchi, le faccio osservare che questi miglioramenti sono previsti nel penultimo comma dell'emendamento proposto dal Governo: « Le opere di ripristino previste dal presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici che ne assicurino la più moderna funzionalità ».

T R A B U C C H I , *relatore*. Siamo d'accordo.

A D A M O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A D A M O L I . Signor Presidente, ho chiesto di parlare in merito all'osservazione da lei fatta sulla questione della eliminazione delle opere di ripristino. Io penso che la norma ricordata si riferisca alle strade, non alle opere idrauliche.

P R E S I D E N T E . A tutto.

A D A M O L I . Allora bisogna modificare il testo e penso che non sia inopportuno ripetere tutto il concetto in questo periodo: « ai fini del buon regime idraulico, ai fini della difesa del suolo », eccetera.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe senz'altro dire: « Le opere di ripristino previste nel presente articolo ... ».

A D A M O L I . Così andrebbe bene.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Su questo punto vi era una imprecisione. Il comma era stato redatto prima che venisse aggiunto quello riguardante le strade. Bisogna perciò dire o « nei precedenti commi » o, come suggerisce il Presidente, « nel presente articolo ».

Vorrei aggiungere che il Governo vorrebbe presentare una formulazione che ri-

produca quella già prevista nell'articolo 4, in modo da evitare dizioni diverse, vale a dire: « Le opere di ripristino previste nel presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnicamente indispensabili ». È questa una formula analoga a quella adoperata anche nell'articolo 4; in tale modo si avrebbe una corrispondenza nelle norme.

Quanto poi all'emendamento del senatore Lombardi, devo dichiarare che non ho difficoltà a che venga accettato. La mia sola preoccupazione è che inserendo in questa norma il riferimento a totale carico dello Stato si possa in qualche modo inficiare il principio che è alla base di tutto l'articolo, cioè che tutte queste opere che sono qui in esame vengono eseguite a totale carico dello Stato. La preoccupazione che dobbiamo avere è che per fare meglio non si finisca per fare peggio. In ogni modo se le dichiarazioni che abbiamo fatto qui, quelle del relatore e quelle del Governo, possono valere a chiarire il contesto dell'articolo, nel senso cioè che il richiamo al totale carico dello Stato non seleziona queste opere rispetto alle altre, ma estende uno dei criteri che è già implicito in tutto l'articolo, in questo senso la norma può essere approvata.

L O M B A R D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L O M B A R D I . Visto che il Governo è disposto ad accettare l'emendamento, non dovrei replicare. Desidero soltanto osservare che non si tratta di cosa pleonastica. Infatti, là dove si parla delle opere marittime, si cita espressamente che sono a totale carico dello Stato, ed il trattamento delle opere marittime e delle opere idrauliche è perfettamente analogo, quanto meno per quanto riguarda le prime classi, fino alla seconda o terza categoria, per le quali l'opera è realizzata a carico dello Stato con il recupero delle quote al cinquanta per cento.

Ad evitare che la interpretazione successiva della Corte dei conti sollevi difficoltà, ho

chiesto di inserire l'emendamento, anche se si asserisce che è pleonastico.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Lombardi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti la lettera *e*) dell'emendamento sostitutivo, presentato dal Governo, dell'articolo 1 del decreto-legge, nel testo risultante con la modifica testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Metto ora ai voti la lettera *f*) dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge, proposto dal Governo.

È approvata.

Metto ai voti la lettera *g*) dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge, proposto dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

La lettera *h*) è stata accantonata.

Metto pertanto ai voti il terz'ultimo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge, proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il penultimo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge, proposto dal Governo, nel testo modificato di cui do lettura: « Le opere di ripristino previste nel presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnicamente indispensabili ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'ultimo comma dell'emendamento è accantonato.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge le parole: « gli indispensabili miglioramenti tecnici » con le altre: « i miglioramenti tecnicamente indispensabili ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

T R A B U C C H I , relatore. La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Ferroni, Gianquinto e Pasquato hanno presentato un emendamento tendente a sostituire la lettera *d*) dell'articolo 4 del decreto-legge con la seguente:

« *d*) alle opere di difesa marittima dei territori, dei litorali nonchè delle isole in laguna di Venezia, da Chioggia fin oltre la Piave Vecchia ».

A loro volta i senatori Gianquinto, Gaiani e Adamoli hanno presentato un analogo emendamento tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, la lettera *d*) con la seguente:

« *d*) alle opere di difesa marittima dei territori e litorali nonchè delle isole in laguna di Venezia, da Chioggia fino alla Piave Vecchia ».

Poichè il senatore Ferroni, primo firmatario, non è presente, invito il senatore Gianquinto ad illustrare il primo emendamento.

G I A N Q U I N T O . Sarò breve, signor Presidente, potrei anche riportarmi all'illustrazione che ho fatto dell'ordine del giorno che contiene la stessa proposta. Si tratta di un emendamento proposto dall'amministrazione comunale di Venezia, affidato poi ai parlamentari che rappresentano Venezia in Parlamento. Eravamo rimasti d'accordo che io avrei illustrato l'ordine del giorno e che il senatore Ferroni avrebbe illustrato questo emendamento. Si tratta comunque, signor Presidente, di un emendamento più di forma che di sostanza per comprendere esplicitamente nelle opere di difesa

marittima tutto il cordone che protegge Venezia nella sua laguna. Non comporta nessun aumento di spesa, onorevole Ministro. Vedo però ora, signor Presidente, che sta entrando in Aula il senatore Ferroni; poichè ci siamo divisi i compiti, meglio di me egli potrà illustrare l'emendamento in questione.

P R E S I D E N T E . D'accordo, senatore Gianquinto. Senatore Ferroni, lei ha facoltà di illustrare il suo emendamento; il senatore Gianquinto ha già anticipato l'argomento.

F E R R O N I . C'era però, signor Presidente, un emendamento del Governo relativo al Magistrato alle acque di Venezia, sul quale intendevo parlare.

P R E S I D E N T E . Ora siamo all'articolo 4 del decreto-legge, senatore Ferroni, e alla lettera d) c'è un suo emendamento sostitutivo presentato insieme con i senatori Gianquinto e Pasquato.

F E R R O N I . Scusi, onorevole de' Cocci, ma lei non doveva presentare a nome del Governo un emendamento aggiuntivo all'articolo 2, in ordine al Magistrato alle acque di Venezia?

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Ce ne occuperemo all'articolo 13-bis, o 13-ter o quello che sarà, comunque in quella sede.

F E R R O N I . Io avevo coordinato, signor Presidente, l'emendamento mio all'articolo 2 aggiuntivo proposto dal Governo ...

P R E S I D E N T E . Ne parleremo a suo tempo, senatore Ferroni.

F E R R O N I . Comunque anche sull'articolo 4 ho qualche cosa da dire. Io mi sono molto preoccupato, insieme con i colleghi Gianquinto e Pasquato, di Venezia, per l'impostazione data con l'emendamento proposto dal Governo in Commissione, all'articolo 4, là dove ci si riferiva esclusivamente alla difesa, al ripristino dell'isola di San-

t'Erasmo. Questo ci ha dato l'impressione di una limitata visione del problema di Venezia da parte e degli organi di Governo e degli organi tecnici.

L'isola di Sant'Erasmo non è che uno dei punti di difesa di Venezia; perchè è tutto il litorale, che si estende da Chioggia alle foci del Piave, per una estensione di circa 60 chilometri, a difendere la città. Se nella legge viene previsto unicamente il ripristino dell'isola di Sant'Erasmo, è chiaro che tale limitazione suscita la preoccupazione degli amministratori e dei rappresentanti di Venezia per la sorte di tutto il litorale.

Da questo la presa di posizione unitaria mia, del collega Gianquinto e del collega Pasquato, in unione al sindaco di Venezia e all'amministrazione comunale di Venezia, per richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di ripristinare, di rafforzare e di adeguare le opere di difesa a mare per tutto il litorale veneziano.

Ma io ho la sensazione che questa limitazione alla sola isola di Sant'Erasmo provenga da una preoccupazione di ordine finanziario: che cioè ci si preoccupi delle spese che l'estensione degli interventi in tutto il territorio del litorale comporterebbe per lo Stato.

Ora, a parte il fatto che esisteva già un impegno, almeno verbale, da parte del Governo per la riparazione dei murazzi, per il rafforzamento dei murazzi di Pellestrina, per il rafforzamento di tutto il litorale, questa preoccupazione un po' ragionieristica, un po' computistica riferita a Venezia mi ha un po' spaventato. Come del resto mi ha spaventato un poco, onorevole Ministro del tesoro, la sua interruzione, fatta ieri al collega Gianquinto quando parlava di questo problema, nella quale lei ebbe a citare la legge speciale per Venezia.

Ecco, signor Ministro, io la capisco; io capisco che lei è il punto di convergenza di tutte le richieste, di tutte le domande, di tutte le pressioni che vengono da ogni parte; che lei è costretto a fare un po' il Minosse che ringhia, anche se ringhia garbatamente e gentilmente come è nel suo costume, ma deve fare il Minosse.

Ora, il problema di Venezia, già illustrato dal collega Gianquinto, già illustrato dal collega Pasquato l'altro giorno, un problema che trova eco sulla stampa di tutto il mondo, che ebbe in quest'Aula una giornata interamente dedicata ad esso, non va visto sul metro ragionieristico o computistico.

Venezia, signori miei, ha sì i problemi portati dall'alluvione, ma ha i problemi di sempre, che noi da anni agiti, che noi da anni sollecitiamo e portiamo all'attenzione del mondo. Perché il problema di Venezia è uno solo: deve sopravvivere o deve morire?

Di fronte a questo problema di una città che è sprofondata, dal 1800 ad oggi, di oltre 50 centimetri; di una città, onorevole Colombo, che non si sa come stia in piedi, che sembra contraddire tutte le leggi della statica (per cui a Venezia, scherzosamente, si dice che non sono le abitazioni che reggono i fili del telegrafo o della luce elettrica, ma che sono i fili che reggono le case), di una città come Venezia, dove, ad esempio, scavando sotto le mura del teatro Goldoni (purtroppo ancora chiuso) abbiamo trovato lunghi tratti dei muri perimetrali senza fondamenta; di una città come Venezia che, se si va a vedere lungo i canali, si trovano case e palazzi con buchi immensi che si addentrano nelle abitazioni; di una città come Venezia dove, se si entra nella Basilica di San Marco e si pone, in certe ore, attenzione ai rumori, si sente il gorgoglio dell'acqua sotto il pavimento della chiesa; di una città come Venezia che ha angosciosi problemi fisici di sopravvivenza, non ci si può limitare a dire, come lei ha fatto ieri, interrompendo il collega Gianquinto: « avete la legge speciale! ».

Onorevole Ministro, la legge speciale ha altri scopi, come le ha risposto il senatore Gianquinto: quelli della salvezza del tessuto « interno » urbano della città. Il resto spetta allo Stato, spetta al Governo, spetta alle autorità tutte. Spetta al mondo, perché Venezia non appartiene ai veneziani soltanto, non appartiene all'Italia soltanto, ma Venezia appartiene al mondo. E se noi oggi siamo preoccupati di quello che è avvenuto, dei nove, dieci, venti miliardi che abbiamo avuto di danni all'interno della città, sia-

mo assai più preoccupati di ripristinare e rafforzare le opere di difesa a mare e all'interno della laguna, in tutto il litorale (e non solo a Sant'Erasmo, come erroneamente diceva la prima stesura dell'articolo 4), al fine appunto di salvare Venezia. E dobbiamo pur dire che questa esigenza non va commisurata con metro computistico o ragionieristico. Il problema di Venezia, già grave, si è reso acuto con le vicende del 3 e 4 novembre. Quelle vicende sono un campanello d'allarme che deve indurre una buona volta lo Stato italiano a considerare questa città in modo diverso da come l'ha considerata sino ad oggi.

Ci sono errori del passato, antichi, ci sono disfunzioni ed errori recenti. Ed ecco perché io proporrò — come ho già chiesto in quest'Aula l'11 novembre — il ripristino di tutte le funzioni del Magistrato alle acque secondo il dettato della legge istitutiva del 1907, senza che vi sia una suddivisione di compiti tra vari enti e organismi, così come è avvenuto in questi ultimi decenni; chiederò il coordinamento e il regolamento di tutte le attività, da monte a mare, dai fiumi e dai boschi del Cadore e del Trentino fino alle marine venete, in quell'unico organismo.

Il problema che oggi preoccupa noi veneziani non è dunque soltanto quello del semplice ripristino delle opere distrutte o del rimborso dei danni, così come avviene per Firenze nostra consorella nella sventura, che ci ha fatto soffrire e piangere come abbiamo sofferto per Venezia. Il nostro problema oggi è quello della sopravvivenza fisica di Venezia. Ed è tempo, ripeto, che lo Stato italiano si renda conto che è depositario di un patrimonio di civiltà che non si può lasciare in mano ad organi periferici insufficienti, con mezzi insufficienti, ove si voglia davvero salvarlo. Io non voglio introdurre altri argomenti; la passione mi porterebbe lontano, mentre voglio arrivare alla conclusione. Eventualmente riprenderò il discorso a proposito dell'emendamento concernente il Magistrato alle acque. In questa occasione voglio però fare sommamente, senza retorica, un appello al Senato.

Alcuni mesi fa, nella giornata dedicata a Venezia, sono stati rievocati in quest'Aula i grandi spiriti che cantarono, che amarono Venezia: da Byron a Puskin, da Thomas Mann a D'Annunzio a Diego Valeri ed altri. Io non disturberei tutta questa nobile gente, limitandomi a richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sul fenomeno unico, irripetibile di una città che non ha l'uguale in nessuna parte del mondo. In un'epoca in cui una colata mostruosa di cemento fa sì che una città della Sicilia sia uguale a una città del Piemonte o della Lombardia, mentre la pianificazione del brutto, la pianificazione dell'orrendo si estende in tutto il territorio nazionale, noi abbiamo questa preziosità unica nel mondo che è Venezia. Ebbene, lo Stato deve dare oggi al mondo l'esempio della sua coscienza di civiltà; deve mettere a disposizione tutti i mezzi possibili e tutti gli strumenti necessari perchè Venezia sopravviva, come esempio appunto di civiltà, come città, veramente, come usa dirsi, a misura d'uomo ineguagliabile. Perchè Venezia possa essere il dono prezioso che noi tutti, uomini responsabili della nostra epoca, intendiamo tramandare alle generazioni future. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. Naturalmente io personalmente sottoscriverei subito a quattro mani tutto quanto ha detto il collega Ferroni. La Commissione però deve far presente alcune cose. Mi pare anzi tutto che i problemi siano tre: uno consiste nella precisazione dei limiti « da Chioggia fin oltre la Piave Vecchia ». A parte il fatto che il Piave è diventato la Piave, bisognerebbe dire: « fino alla foce di Piave Vecchia » bisogna eliminare in sostanza la parola « oltre »; altrimenti arriviamo fino a Trieste e oltre...

F E R R O N I . Non so se Caorle sia entro il limite od oltre...

T R A B U C C H I , *relatore*. Diciamo: « fino a Caorle »; ma non possiamo dire: « fin oltre la Piave Vecchia »; altrimenti arriviamo anche a Spalato. Bisogna mettere un limite.

Siamo d'accordo altresì sulla dizione « isole in laguna di Venezia », perchè non c'è soltanto l'isola di Sant'Erasmo, evidentemente. Quanto al fatto che le opere di difesa a mare debbano essere eseguite con soldi già stanziati, c'è soltanto da sperare che bastino. Certo è che si tratta di opere di competenza dello Stato ed è quindi lo Stato che deve provvedere.

Con questo limite la Commissione è favorevole, anche perchè già riteneva che la lettera *b*) dovesse comprendere quello che è scritto sotto la lettera *d*); questa invece va ripristinata perchè siano eliminati tutti i dubbi riguardo al tipo e all'entità delle calamità naturali.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Devo dire al senatore Ferroni che forse impropriamente egli ha fatto un riferimento alla mia interruzione di ieri a proposito della legge speciale per Venezia, la quale evidentemente non si riferisce alle opere di difesa a mare, ma ad altre, e precisamente a quelle io facevo riferimento.

F E R R O N I . La ringrazio della precisazione.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Credo che il senatore Ferroni non possa imputare a me in questa, e spero anche in altra materia, un criterio ragionieristico, perchè egli sa che per la legge per Venezia fui io stesso ad assumere l'impegno per il finanziamento della legge stessa, cosa che è stata fatta.

Aggiungo una terza considerazione: quando il Governo ha preso in esame il problema delle difese di Venezia, ha inteso per l'appunto finanziare non soltanto una pura e semplice ricostruzione, ma l'opera di difesa

a mare di Venezia. Questo è il concetto di fondo. Che poi questo fosse espresso o non espresso sufficientemente in questa dizione che è stata adottata, è un problema che in questo momento, se necessario, si può affrontare ed eventualmente modificare; ma il proposito del Governo è stato appunto quello di finanziare le opere di difesa a mare.

Aggiungo al senatore Trabucchi che ho motivo di ritenere che, pur prendendo in considerazione una certa diversità che vi è nella delimitazione della cifra necessaria (perchè abbiamo sentito parlare di cifre piuttosto diverse), il Governo ha scelto, nel calcolare questo onere, tra le tante cifre presentate, quella valutata dagli organi tecnici che si avvicina quanto più possibile alla totalità, diciamo così, delle difese a mare di Venezia.

Detto ciò, accetto questo emendamento con la correzione « da Chioggia fino alla Piave vecchia », perchè altrimenti noi non metteremmo limite alcuno, e lo accetto proprio nell'intesa che l'opera intera di difesa a mare è già considerata nel programma presentato dal Governo.

FERRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRONI. Volevo fare una richiesta nei confronti di Caorle. Lei sa, signor Presidente, quanta importanza abbia Caorle sul piano turistico e sul piano storico ed estetico. Essa ha una preziosa cattedrale ed un campanile del 1000 che è un'opera meravigliosa. Ora, per favorire questa cittadina che è stata notevolmente danneggiata nelle sue difese a mare, noi potremmo dire: « fin oltre la Piave Vecchia, inclusa Caorle ». Si tratterebbe di una spesa di poche decine di milioni, che del resto sono già previsti nel bilancio dai tecnici del Ministero.

PRESIDENTE. Lei deve proporre un formale emendamento, senatore Ferroni, con le firme prescritte, perchè non posso accettare degli emendamenti che vengono proposti da ogni parte senza nessun ordine.

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di non improvvisare, poichè con questi emendamenti presentati all'ultimo minuto non ci possiamo rendere conto esattamente di quello che facciamo. Noi abbiamo considerato un'area talmente vasta che credo sia sufficiente per darci il quadro della situazione. Se vi è da fare qualche opera per le difese a mare, ricordo che vi sono anche degli stanziamenti ordinari che eventualmente possono essere integrati.

GIANQUINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANQUINTO. A mio avviso Caorle entra sia nelle opere previste dall'articolo 1, laddove si parla di marginamenti e di opere riguardanti le lagune venete, sia nella lettera *b*) dell'articolo 4, relative alla opere marittime. Quindi Caorle è già salvaguardata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Ferroni, Gianquinto e Pasquato, nel testo modificato, di cui do lettura:

« *d*) alle opere di difesa marittima dei territori, dei litorali nonchè delle isole in laguna di Venezia, da Chioggia fino alla Piave Vecchia ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento presentato dai senatori Gianquinto, Gaiani e Adamoli rimane quindi assorbito.

I senatori Santarelli e Fabretti hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, dopo la lettera *d*), la seguente:

« *e*) al ripristino e sistemazione degli arenili danneggiati in tutto o in parte dalle mareggiate verificatesi nell'autunno 1966 ».

Il senatore Santarelli ha facoltà di svolgere l'emendamento.

SANTARELLI. La mia illustrazione sarà molto breve, signor Presidente, poichè questo emendamento non ha bisogno di molte parole. Il problema infatti è di includere una lettera *e*) che stabilisca il ripristino degli arenili danneggiati o ricoperti da detriti in seguito alle mareggiate dell'autunno 1966. Basta andare in queste spiagge per rendersi conto dell'entità del danno che ad esse è stato apportato. Non si tratta di stabilire uno stanziamento molto elevato rispetto a quello previsto in questa legge; si tratta di dare un aiuto alle aziende di soggiorno e ai comuni che, sprovvisti di finanziamenti, dovrebbero, anche se noi non includiamo questa lettera *e*), ugualmente fare quei lavori.

Per queste ragioni, signor Presidente, noi preghiamo il Governo di voler accettare questo emendamento in modo da dare la possibilità alle aziende di soggiorno e ai comuni rivieraschi di apportare quelle riparazioni alle spiagge danneggiate.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, relatore. Il cuore della Commissione e del relatore è tutto con il senatore Santarelli, ma il portafoglio dello Stato purtroppo no.

* **COLOMBO, Ministro del tesoro.** Mi pare che questo emendamento, così come è stato presentato, sia veramente troppo largo. Non capisco poi come si possa parlare di ripristino degli arenili. Come si fa a misurare qual è il danno di un arenile? Come si fa a stabilire se è stata asportata completamente la spiaggia, se è stata in qualche modo danneggiata? Mi pare che questo emendamento, sia tecnicamente che per le conseguenze finanziarie che comporta, non sia assolutamente delimitabile.

Vorrei quindi pregare il senatore Santarelli, se gli è possibile, di non far bocciare l'emendamento, perchè tutto quello che si

può fare nell'ambito della legge si cercherà di farlo, ma un voto negativo probabilmente la farebbe interpretare in senso restrittivo. Vorrei quindi pregarlo di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Santarelli, ritira l'emendamento?

SANTARELLI. Forse ha ragione l'onorevole Ministro per quanto riguarda la parola « ripristino ». Potremmo eliminare questa parte dell'emendamento perchè certamente la spiaggia asportata non si può ricostruire, ma penso che la sistemazione dell'arenile possa essere accettata.

Si potrebbe quindi lasciare solo « sistemazione degli arenili » e togliere « ripristino ».

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'emendamento nel testo modificato?

* **COLOMBO, Ministro del tesoro.** Non vedo quanto grande sia la differenza tra il ripristino e la sistemazione; si pone sempre lo stesso problema. Che cosa è che si deve sistemare, in che modo? Altra cosa è una strada che va per aria, altra cosa le difese a mare che vengono travolte e altra cosa sono queste entità la cui realtà concreta è normalmente impercettibile per lo meno come valutazione precedente al danno. Quindi mi sembra difficile veramente configurare un intervento di questo tipo.

PRESIDENTE. Senatore Santarelli, insiste sull'emendamento?

SANTARELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. I senatori Lombardi, Bonacina e Giancane hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge le parole: « articoli 5, 10 e 11 » con le altre: « articoli 5, 9, terzo comma, 10 e 11 ».

Il senatore Lombardi ha facoltà di svolgerlo.

LOMBARDI. La proposta dell'emendamento riguarda il testo paradigma della legge di Salerno; all'articolo 9 terzo comma si accenna alla possibilità di poter ricorrere, per l'appalto delle opere pubbliche, alla licitazione privata e alla trattativa privata, non obbligatoriamente all'asta pubblica. È una proposta di snellimento che sarebbe opportuna in quanto non soddisfa sufficientemente l'emendamento del Governo che ripristina il titolo terzo del famoso decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, che riguarda lo snellimento delle procedure del Ministero dei lavori pubblici. Per le opere eseguite direttamente dagli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici è ammessa la deroga generale col ricorso alla trattativa privata, non anche per le opere che vengono eseguite dagli enti locali i quali sono obbligati a seguire la norma tradizionale: asta pubblica, licitazione privata e trattativa privata a seconda dell'ammontare della spesa. Io consiglierei il Senato a riflettere sulla proposta, la quale rende possibile uno snellimento, data la quantità enorme delle opere che sono da fare.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione ogni tanto protesta contro tutti gli organismi burocratici ma, quando si tratta di votare, agisce diversamente, perchè ne crea uno al giorno. In questo caso la Commissione è stata per l'esclusione di eccezioni alle regole. Col cuore affranto, ma devo esprimere parere contrario.

* COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Io credo che tutto quello che è possibile introdurre di acceleramento in questa materia noi lo facciamo con il richiamo al cosiddetto superdecreto. Anche se qualche lievitazione vi è, bisogna che l'accettiamo perchè, per esempio, l'introduzione della trattativa privata per opere di questo tipo per tutti i comuni mi pare che sia andare troppo al di là. Fin quando la cosa è ancora nelle mani dello Stato vi sono al-

cune forme di controllo che possono garantirci. Quindi io, sia pure a malincuore, perchè mi rendo conto di quello che ha detto il senatore Lombardi, dovrei condividere e condivido l'opinione dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Senatore Lombardi, mantiene l'emendamento?

LOMBARDI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il senatore Carelli ha presentato un emendamento tendente a ripristinare per l'articolo 7 del decreto-legge il testo del Governo.

Avverto però che il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge con il seguente:

« I contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani e accessori;

b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani e accessori;

c) nella misura del 70 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, superiore ai cinque vani e accessori ».

Il senatore Carelli ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CARELLI. Ho constatato che il Governo ha presentato un emendamento all'articolo e dovrei ritirare la mia proposta. Lo farò senz'altro, ma prego l'onorevole Ministro di voler dare un chiarimento, là dove è detto, all'ultimo comma dell'articolo 7 che per i fabbricati di proprietà delle cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 5 milioni per ogni unità immobiliare. Vor-

rei sapere che cosa intende per unità immobiliare; un appartamento, una casa? Perché, se nelle cooperative consideriamo soltanto l'unità immobiliare, è soltanto l'immobile nella pluralità degli appartamenti, cioè il complesso degli appartamenti. Se invece per unità immobiliare dobbiamo intendere l'appartamento, l'alloggio, allora dirò che tanto valeva mantenere il testo nella sua prima formulazione.

T R A B U C C H I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I , *relatore*. Vorrei che il Governo andasse d'accordo con se stesso. Rilevo infatti che all'inizio dell'articolo si dice: « I contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione » e poi si vuole modificare la lettera c) conservando la parola « alloggi ». Ci si riferirebbe agli alloggi nella lettera a), nella lettera b), e nella lettera c); ed allora che si fa per i fabbricati di altra natura? La ragione per cui la Commissione nella lettera c) aveva usato la formula « negli altri casi » era appunto quella di andar d'accordo con la premessa. O usiamo la parola « alloggi » nella premessa e così resta chiarito che la ricostruzione si fa soltanto per questi, oppure è necessario che nella lettera c) lasciamo la formula « negli altri casi », perché altrimenti essi rimarrebbero esclusi.

Ciò premesso, desidero chiarire al senatore Carelli che la dizione « unità immobiliare » è una formula tecnica che si riferisce alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano. È noto che cosa significhi unità immobiliare secondo tale legge.

Desidero inoltre chiarire che per le cooperative, là dove si dice che si dà un tanto per ogni unità immobiliare, senza fissare il limite complessivo, è perché si è stabilito che ogni proprietario possa arrivare ad un massimo di sette milioni. Un massimo di sette milioni per una cooperativa di venticinque soci con venticinque appartamenti sarebbe un assurdo. In questo caso il limite

per la cooperativa non può essere che quello per unità immobiliare, senza che intervenga il limite complessivo; la cooperativa stessa agli effetti del godimento si suddivide in tanti alloggi.

Le altre questioni mi sembrano chiare.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Devo confessare di non aver ben compreso l'osservazione del senatore Trabucchi circa la formulazione ultima del testo presentato dal Governo. Non ho capito cioè dove egli vede l'incongruenza.

T R A B U C C H I , *relatore*. Nella premessa è scritto: « I contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione ». Nelle tre lettere successive si parla però soltanto di alloggi. Chiediamo allora: la disposizione vale soltanto per gli alloggi di proprietà privata? Se la si vuol limitare ai soli alloggi, non possiamo lasciare nella premessa la dizione: « di qualsiasi natura e destinazione », la quale evidentemente si riferisce non soltanto agli alloggi ma anche agli uffici e ad altre destinazioni.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Occorre allora ripristinare il testo della Commissione alla lettera c).

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Allora, onorevole Presidente, per dirimere questa questione si dovrebbe lasciare il testo del Governo così come è formulato fino alla lettera c); alla lettera c) si riprende il testo della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge proposto dal Governo con la lettera c) così modificata: « c) nella misura del 70 per cento

negli altri casi ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Gaiani e Cittante è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

SIMONUCCI, *Segretario*:

Dopo il primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge, inserire il seguente:

« All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano state distrutte o perdute, provvede il Genio civile il quale può delegare l'accertamento al Comune competente ».

PRESIDENTE. Il senatore Gaiani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GAIANI. Questo emendamento, presentato con il collega Cittante e concertato con altri senatori, mira ad evitare che qualche modesto proprietario di casa possa ottenere un contributo non corrispondente alla reale consistenza del proprio fabbricato. Non è raro il caso che, soprattutto nelle campagne, i fabbricati non corrispondano più, per ampliamenti successivi, ai primitivi dati catastali.

A noi è parso opportuno garantire a tutti la certezza di ricevere, per l'eventuale ricostruzione dell'edificio andato distrutto, contributi corrispondenti alla reale entità del proprio fabbricato.

Ci è parso anche utile proporre che il Genio civile possa delegare ai comuni l'accertamento della consistenza che i fabbricati avevano prima del sinistro. Ciò consentirà la possibilità di un più rapido disbrigo di tutte le pratiche necessarie per la concessione del contributo, tenendo conto che vi sono comuni ove i danni da accertare si riferiscono a migliaia di fabbricati. Ad esempio, in un comune modesto come Porto Tolle sarà necessario compiere 2.000 accertamen-

ti, perchè 2.000 sono le case sommerse nell'acqua. A Firenze gli accertamenti saranno ancora più numerosi. Pertanto il contributo dei comuni a compiere quest'opera di accertamento sarà indubbiamente utile ad accelerare tutte le pratiche.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

TRABUCCI, *relatore*. La Commissione ritiene che questa potrebbe essere una norma regolamentare da lasciare al Governo, perchè si tratta solo di chiarire che non si deve tenere conto soltanto dell'elemento formale (dati catastali) ma si deve tener conto anche dell'elemento sostanziale. Se si vuole chiarire, è giusto dire che si tiene conto, come regola, della situazione catastale e, come eccezione, di quello che sia altrimenti accertato.

Vorrei pregare il senatore Gaiani di considerare che in questo caso l'accertamento non potrebbe essere affidato al Genio civile ma, per giusta attribuzione di competenze, all'Ufficio tecnico erariale, che è il custode del catasto. In questo caso, l'Ufficio tecnico erariale, che è meno sovraccarico di lavoro del Genio civile, potrebbe operare senza la delega agli enti locali. Infatti la questione di una delega da un ente di Stato a un ente locale implica complicazioni e ripartizioni di competenze che forse ci farebbero discutere per lo meno per un anno.

Ritengo pertanto che si potrebbe, ove il Senato ritenga che sia necessaria questa norma — che io ritengo regolamentare — sostituire le ultime parole dell'emendamento del senatore Gaiani: « provvede il Genio civile il quale può delegare l'accertamento al Comune competente » con le parole: « provvede l'Ufficio tecnico erariale ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

* **COLOMBO**, *Ministro del tesoro*. Il Governo condivide il parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Gaiani, insiste sull'emendamento?

G A I A N I . Praticamente l'emendamento verrebbe modificato nella parte finale, dove cioè si direbbe: « provvede l'Ufficio tecnico erariale ».

Io credo, signor Presidente, che sia meglio chiarire ora, perchè non sorgano domani dubbi e contestazioni che chissà dove ci porterebbero. Pertanto chiedo che l'emendamento sia posto ai voti nel testo modificato secondo la proposta della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento proposto dai senatori Gaiani e Cittante, tendente ad inserire, dopo il primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge, il seguente comma:

« All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano state distrutte o perdute, provvede l'Ufficio tecnico erariale ».

Chi approva l'emendamento è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire al quarto comma dell'articolo 7 del decreto-legge le parole: « nei precedenti commi » con le altre: « nel precedente comma ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Adamoli, Gaiani e Vidali hanno presentato un emendamento aggiuntivo al quarto comma dell'articolo 7 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I , Segretario:

Dopo il quarto comma dell'articolo 7 del decreto-legge, inserire il seguente:

« Al proprietario di una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata che avesse non più di tre vani e accessori, e destinata

ad uso di abitazione della propria famiglia, possono essere concessi contributi, nel limite massimo di lire 5 milioni, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di tre vani e accessori ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Adamoli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A D A M O L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il comma aggiuntivo che noi proponiamo non richiede molte spiegazioni, poichè di altro non si tratta che di inserire in questo decreto-legge un criterio che è stato già accettato in occasione della liquidazione dei danni derivati dal crollo della diga del Vajont.

Il criterio che allora è stato scelto, di differenziare i proprietari di una sola abitazione e che abitano in questa abitazione da quelli che hanno più case, e quindi il criterio di differenziare i beni di consumo dai beni di investimento, questo criterio, a nostro giudizio, deve essere riprodotto in questa circostanza.

Non si capirebbe perchè, a poca distanza di tempo, condizioni eguali di disagio vengano affrontate in un modo diverso.

C'è da aggiungere che quanto da noi richiesto non porta ad un grande aggravio finanziario poichè solo si tratta di quel dieci per cento di differenza tra quelli che hanno più case e quelli che hanno una sola casa in cui devono tornare ad abitare.

Prego quindi il Senato di accettare questo emendamento che, ripeto, non è una nostra nuova iniziativa, ma è solo un richiamo alla vostra memoria di una decisione che abbiamo già preso in occasione della legge per riparare i danni derivati dalla catastrofe del Vajont.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O N A C I N A . La maggioranza della Commissione è spiacente di non poter accettare questo emendamento, e ciò per due motivi: anzitutto perchè, con le correzioni

introdotta dalla Commissione all'articolo 7, la distinzione tra l'abitazione utilizzata per consumo e l'abitazione posseduta come bene di investimento è già introdotta, proprio attraverso il comma terzo che ha differenziato l'entità dei contributi: 5 milioni per una sola unità immobiliare, 7 milioni per più unità immobiliari; in secondo luogo, perchè il significato dell'emendamento è in sostanza il seguente, che il proprietario che avesse meno di tre vani può ricostruire oggi tre vani. Questo comporta la erogazione di un contributo maggiore, ma le disponibilità sono quelle che sono. (*Interruzione del senatore Adamoli*). Ma il massimo di cinque milioni sarà più facilmente toccato proprio per effetto della più alta possibilità di costruzione che si ha fino a tre vani, per coloro che avessero due vani.

Ora, anche se c'è il riferimento a quanto fatto per i sopravvissuti del Vajont, a causa della scarsa disponibilità di mezzi, la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Governo è dello stesso avviso della Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Adamoli, chiede la votazione dell'emendamento?

A D A M O L I . Insisto affinché l'emendamento sia messo ai voti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Adamoli, Gaiani e Vidali. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

— Da parte dei senatori Pace, Grimaldi, Maggio, Nencioni, Pinna e Latanza è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I , *Segretario*:

Aggiungere, alla fine dell'articolo 7 del decreto-legge, il seguente comma:

« Ai proprietari di fabbricati danneggiati da alluvioni o mareggiate può essere anche

concesso un mutuo agevolato alle stesse condizioni disposte dal presente decreto in favore delle categorie commerciali ed industriali, a completamento del contributo, così da congruare l'importo per l'attuazione dei restauri ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Grimaldi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G R I M A L D I . Abbiamo esaminato l'articolo 7, sia nel testo elaborato dalla Commissione che nel testo emendato dal Governo. In questo articolo si parte dal convincimento che coloro i quali hanno avuto danneggiate le loro abitazioni abbiano disponibilità liquide per poter provvedere al restauro beneficiando di contributi che vanno dal 70 al 90 per cento.

Il collega senatore Adamoli illustrava poco fa il caso di un povero diavolo che, avendo disastata la casa dove deve abitare, non ha possibilità di fronteggiare la spesa stessa e proponeva che il contributo fosse esteso fino alla concorrenza totale della spesa, nel limite di cinque milioni.

Questo sta a dimostrare come sussiste un problema. Il problema che sussiste e che preghiamo i colleghi del Senato di voler esaminare con benevolenza è questo. Vanno bene i limiti di contribuzione previsti dall'articolo 7, ma noi chiediamo che venga dato anche un mutuo agevolato a chi ne farà richiesta, in modo da poter integrare la differenza di spesa occorrente tra il contributo concesso e la reale spesa da sostenere. Solo così possiamo avere una giustificazione morale per aver votato contro l'emendamento del senatore Adamoli. Se vogliamo che effettivamente Firenze possa riavere una forma di abitabilità, se vogliamo che i proprietari di case a Firenze possano fare le opere necessarie affinché le loro case siano rese abitabili, non soltanto — e prego i colleghi di aderire a questa mia proposta — dobbiamo dare i contributi, ma dobbiamo integrarli con i mutui agevolati.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione fa osservare ai proponenti che non sembra possibile arrivare in questo caso a concedere mutui analoghi a quelli previsti per le imprese commerciali e industriali. Qui bisognerebbe ricorrere al sistema del credito fondiario, a un sistema del tutto diverso. Mentre ritiene che il Governo possa anche pensare ad una sistemazione analoga a quella prevista nelle vecchie leggi per il contributo di vetustà, nel caso concreto la Commissione non può essere favorevole all'emendamento in oggetto. Occorrerà studiare un sistema che rientri nel complesso della legislazione sul credito fondiario.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

* COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Governo è contrario, intanto perchè la Commissione ha notevolmente allargato le provvidenze, ma soprattutto perchè qui si fa una commistione tra il credito industriale, il credito a breve e medio termine e il credito fondiario. In tal modo metteremmo degli istituti che non sono deputati a far questo a fare un'opera per la quale non hanno nemmeno l'attrezzatura.

Queste sono le ragioni per cui sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Grimaldi, mantiene l'emendamento?

GRIMALDI. Onorevole Ministro, noi non abbiamo fatto confusione. Abbiamo fatto riferimento al Mediocredito per dare al proprietario la possibilità di avere, attraverso il mutuo a medio termine (e non il mutuo ipotecario e fondiario), e pagando nei cinque anni tradizionali, quella somma di cui oggi non dispone per poter fare le opere di restauro. Non si tratta quindi di confusione, onorevole Ministro. Se lei accettasse questo chiarimento e volesse rivedere il suo parere gliene saremmo molto grati. Le dichiariamo subito che, qualora il suo dissenso dovesse permanere, non insisteremmo sull'emendamento. Però speriamo che ella vor-

rà rivedere la sua decisione, in armonia ai concetti illustrati in questo momento.

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Non so in verità come potrei rivedere l'impostazione. Mi trovo di fronte ad un emendamento con il quale si vogliono estendere le provvidenze del Mediocredito alle anticipazioni per gli alloggi. A questo evidentemente io dico di no. Ma aggiungo un'altra cosa, per attenuare le sue preoccupazioni, onorevole senatore: nelle norme di applicazione vi è la possibilità di erogare i contributi sulla base di stati di avanzamento, quindi la questione del prefinanziamento si riduce notevolmente. Noi possiamo anche suggerire a tutto l'ordinamento del credito di cercare di favorire casi di questo tipo per quei prefinanziamenti che sono necessari prima dell'erogazione dei contributi.

GRIMALDI. La ringrazio, onorevole Ministro, e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Veronesi, Artom, Bosso, Bergamasco e Trimarchi hanno presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Al secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge, sopprimere le parole: « — e previo accertamento da parte dell'Ufficio del Genio civile della natura ed entità del danno subito dall'immobile — ».

PRESIDENTE. Il senatore Bergamasco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BERGAMASCO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che la Commissione si sia già occupata abbastanza lungamente di questo problema. Tuttavia noi

abbiamo riproposto l'emendamento che ci sembra molto importante.

L'emendamento si ricollega in parte alla modifica apportata dalla Commissione all'articolo 11 dove si dice che l'accertamento dell'entità del danno da parte dei competenti uffici del Genio civile deve avvenire prima del completamento dei lavori e non più prima dell'inizio come era previsto nel testo originario. All'accertamento è subordinata la concessione delle agevolazioni.

Ora, è noto che la mole dei danni immobiliari, specialmente a Firenze, ma anche altrove, è imponente, e quindi anche la mole di lavoro da parte degli uffici del Genio civile sarà enorme perchè vi saranno migliaia di pratiche da istruire. Per questa ragione noi pensiamo che sarebbe opportuno, per una volta, derogare alle solite regole e non subordinare la concessione dell'anticipazione all'accertamento del Genio civile. Naturalmente ci rendiamo conto delle difficoltà alle quali si può andare incontro, ma si potrebbero adottare delle garanzie, quali la presentazione di una perizia giurata da parte di un ingegnere iscritto all'albo, prevedendo anche severe sanzioni per chi cercasse di sorprendere la buona fede delle autorità.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione è sempre stata, anche nella redazione del progetto, molto perplessa perchè da una parte comprende che il Genio civile non potrà fare tutti gli accertamenti in quanto non avrà i mezzi per farli, e, dall'altra, si rende conto che la mancanza di qualsiasi controllo rappresenta un grosso rischio. La Commissione pertanto si rimette al Senato, ma, se il Senato si dichiarasse favorevole alla tesi sostenuta dal senatore Bergamasco, bisognerebbe introdurre un altro sistema di controllo (o quello di una attestazione di un ingegnere o quello della certificazione del comune o altro analogo) per arrivare ad avere un minimo di garanzia per la concessione degli acconti, altrimenti si potrebbe determinare la possibilità di una truffa nei con-

fronti dello Stato da parte di un privato cittadino che richieda l'acconto pur non avendo subito danni reali.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Io sarei per il mantenimento della disposizione così come è formulata perchè per dare una anticipazione è bene che ci sia almeno un minimo di accertamento. Capisco che ciò può presentare anche qualche difficoltà, ma sarà cura degli uffici (del resto il Ministero dei lavori pubblici ha previsto delle particolari forme a questo fine) di organizzarsi un po' meglio. Erogare una somma senza un minimo di accertamento, mi pare che si tratti di una operazione piuttosto complicata

P R E S I D E N T E . Senatore Bergamasco, mantiene l'emendamento?

B E R G A M A S C O . Sì. Proprio in riferimento a quanto diceva pochi momenti fa l'onorevole Ministro circa la necessità dell'acceleramento, mi sembra che tale necessità sia ancora più evidente in questo che non in altri casi, perchè si tratta di povera gente che oggi è costretta a vivere in case danneggiate, umide e malsane. Ritengo pertanto che sarebbe indispensabile andare incontro in qualche modo a questa gente. Noi abbiamo piena fiducia negli uffici del Genio civile, ma ci rendiamo conto che si tratta di una materiale possibilità di rapido intervento da parte di esso.

Insisto comunque perchè il nostro emendamento sia messo in votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Veronesi, Artom ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Carelli è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario:*

Al secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Dopo l'utilizzazione dell'anticipazione ricevuta, la parte restante della somma dovuta è corrisposta in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Carelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C A R E L L I . In questo particolare momento è naturale riscontrare una carenza di capitali da parte del danneggiato, ed è bene quindi concedere un'anticipazione per favorire l'immediata ripresa di qualsiasi struttura economica e sociale.

È altresì assolutamente valida la considerazione che non è possibile abbandonare al pesantissimo credito ordinario il completamento delle opere danneggiate. È per agevolare chi ha bisogno di assistenza economico-finanziaria, e allo scopo di non lasciare l'intervento a metà, che ho proposto l'emendamento all'articolo 8, secondo comma.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore.* La Commissione è preoccupata — e lo dice sia al senatore Carelli che al Governo — per il fatto che in questa maniera noi seppelliremmo il Genio civile di carte: dovremmo poi provocare chi sa quale alluvione per disseppellire l'ingegnere capo. Infatti, se ogni stato di avanzamento su dei piccoli lavori distribuiti dappertutto deve finire negli uffici del Genio civile, finirà che ad un certo momento nessuno vedrebbe più lavori ma solo carte che volano. Pertanto, per la necessità di snellire gli interventi, penso che, quando abbiamo dato l'acconto con un accertamento fatto in qualche modo, bisognerebbe arrivare e dare solo al termine la possibilità del saldo. Ma se il Sottosegretario ai lavori pubblici che è qui presente dice che i suoi uffici sono composti da stakanovisti come noi senatori, noi possiamo anche accettare

l'emendamento presentato dal senatore Carelli.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ad esprimere l'avviso del Governo.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Non posso che condividere le considerazioni del senatore Trabucchi per quanto riguarda l'impossibilità pratica degli uffici di sostenere ulteriore lavoro. Per quanto riguarda le giuste esigenze sollevate, soprattutto sul piano umano, dal senatore Carelli, faccio presente che l'anticipo è già congruo perchè è per lo meno del 50 per cento. Io penso quindi che qualunque impresa sia disposta ad attendere la fine dei lavori per riscuotere l'altro 50 per cento. In casi eccezionali poi si può ricorrere ad anticipazioni creditizie.

Per questi motivi, pur condividendo le giuste esigenze del senatore Carelli, anche di fronte all'attuale attrezzatura degli uffici, penso sia opportuno lasciare il testo così com'è.

G R I M A L D I . Veramente gli istituti bancari faranno le anticipazioni? Credete che costoro andranno in banca e gli daranno i soldi?

P R E S I D E N T E . Senatore Carelli, ritira il suo emendamento?

C A R E L L I . Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione. La mia proposta potrebbe essere una norma regolamentare. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di inserirla nelle norme di attuazione sì da agevolare i danneggiati nella fase della prosecuzione dei lavori evitando, per quanto possibile, il ricorso al credito ordinario che, come lei sa, è veramente pesante.

Con questa preghiera ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Sul secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

Al secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge, dopo le parole: « ne facciano richiesta », inserire le altre: « entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

BONACINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONACINA. Mi si è fatto giustamente osservare che il secondo comma è redatto in forma tale da suscitare qualche perplessità, poichè dalla lettera del secondo comma, tra l'altro, si desume che anche lo Stato, essendo ente interessato, dovrebbe demandare a se stesso di fare dei lavori. Bisognerebbe, quindi, dopo le parole: « dagli enti interessati », aggiungere le altre: « , diversi dallo Stato, sempre che questi ne facciano richiesta ». È un problema che è stato sollevato da alcuni colleghi e che mi pare abbia fondamento, anche se più formale che sostanziale.

ALBARELLO. Mi sembra che si tratti di un'aggiunta del tutto pleonastica.

SALARI. Anche a mio avviso si tratta di una aggiunta pleonastica.

BONACINA. Onorevole Presidente, ritiro allora la mia proposta di emendamento.

COLOMBO, Ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COLOMBO, Ministro del tesoro. Su questo articolo avrei qualcosa da dire. Noi avevamo un testo precedente il quale stabiliva che vi era una competenza dello Stato che avrebbe potuto essere delegata agli enti i quali abbiano un'adeguata attrezzatura. Ora invece qui si è capovolta la norma col testo della Commissione cioè, di norma, sono questi enti che fanno le opere ed invece la eccezione diventa che vengano fatte dallo Stato. Io vorrei pregare la Commissione e l'Assemblea di considerare questo aspetto per vedere se è possibile di tornare alla norma precedente perchè ci dà un po' più di garanzia. Infatti vi possono essere dei comuni non attrezzati e in quei casi diamo l'esecuzione di queste opere senza una valutazione e quindi invece di fare prima potremmo fare molto più tardi.

PRESIDENTE. Quindi lei, onorevole Ministro, vuole tornare al testo del Governo?

* COLOMBO, Ministro del tesoro. Sì, signor Presidente, testo che dice: « Gli uffici indicati nel precedente comma possono, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delegare l'esecuzione dei lavori agli Enti interessati, sempre che questi posseggano una adeguata attrezzatura tecnica ». Si tratta di una delega molto larga; direi che è la prima volta che la introduciamo ma è una delega data dal Governo sulla base di una valutazione dell'esistenza di un'attrezzatura tecnica e credo che ci garantisca un po' di più.

Il testo della Commissione dice: « I lavori di cui al precedente comma sono di norma eseguiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, dagli Enti interessati, semprechè questi ne facciano richiesta ». (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Questo diventa la regola. Mentre la regola nel testo del Governo è la delega, qui invece la regola è il decentramento presso questi enti, salvo il caso in cui non forniscano garanzie eccetera. Sono due cose diverse. Credo che sia lecito da parte mia dire che il Governo preferirebbe la prima formulazione alla seconda

e il Senato naturalmente ha la possibilità di dire se è d'accordo o non con il Governo.

L O M B A R D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L O M B A R D I . Il testo del Governo ha una sua logica perchè si parte dal principio espresso dal primo comma che a questi lavori provvedano gli uffici del Ministero dei lavori pubblici, siano lavori di conto dello Stato siano lavori di conto anche di altri enti per i quali però lo Stato mette a totale carico suo la spesa relativa. Se si vuol fare una eccezione a questa norma generale si arriva al secondo comma della proposta governativa. Non si può accettare lo emendamento della Commissione perchè pone al primo comma la regola generale secondo la quale provvedono gli uffici dello Stato e poi si dice che « di norma » i lavori sono eseguiti da altri enti. Caso mai si potrebbe accettare l'osservazione del senatore Bonacina perchè se si dice che i lavori di cui al precedente comma sono « di norma » eseguiti (faccio presente lavori dello Stato e lavori di enti locali), dagli « enti interessati », ad essere interessato in primo luogo è l'ente dello Stato. Il che è assurdo in quanto lo Stato non deve fare a se stesso nessuna richiesta nè fornire garanzie.

Comunque il secondo comma del testo della Commissione va completamente rifatto ed io sarei anzi del parere di tornare al testo del Governo.

T R A B U C C H I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I , *relatore*. Su questo punto la Commissione ha lungamente discusso. Quattro erano gli argomenti che sembravano essenziali.

Innanzitutto il destinatario del bene è l'ente. È giusto pertanto che l'opera, sia pure finanziata dallo Stato, sia regolata nell'esecuzione dall'Ente a favore del quale

l'opera stessa va ricostruita sotto il controllo degli uffici dello Stato.

Un secondo argomento, che spesso qui ritorna, è il seguente. Certamente le case di Firenze potranno essere ricostruite celermente ad opera dello Stato. Diventa però estremamente difficile realizzare la ricostruzione ad opera del Genio civile a San Vito di Cadore, a Borca, a Caprile, a Cencenighe, in tutti i vari paesetti della provincia di Belluno. Il Genio civile non abbonda di personale *ad hoc*.

Terzo punto è quello di permettere la delega o l'esecuzione dei lavori non soltanto agli enti che avessero già un'attrezzatura, ma anche a quelli che dessero prova di poter disporre delle attrezzature; in quanto si sa che alcuni comuni già si sono consorziati, per avere insieme un ufficio che provveda alla ricostruzione.

Quarto problema, è quello di rendere, di regola, possibile la sanatoria a quegli enti che si sono già messi a lavorare. Infatti in parecchi comuni già gli enti locali hanno eseguito lavori. Io stesso ho visto in Cadore un ponte rifatto, presso il quale è scritto: « Proibito il passaggio ». Perchè il ponte c'è ma senza padre ufficiale. È necessario che prima passi questa legge e venga la delega, poi che si sani il lavoro già fatto.

Ora, in una situazione di questo genere, evidentemente, il concetto semplice è quello del decentramento del lavoro. Mi pare che abbia torto il senatore Lombardi quando dice che c'è una contraddizione. Infatti è sempre l'organo governativo che deve provvedere a disporre, mentre l'esecuzione è affidata all'organo interessato. Questa è stata l'opinione della maggioranza della Commissione e io credo mio dovere di farmi qui interprete di essa.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Si dice nel nuovo testo che, anche in deroga alle disposizioni vigenti, queste opere sono di regola eseguite dagli enti interessati. Si

fa poi riferimento all'articolo 1 e all'articolo 3. L'articolo 3 si riferisce all'Archivio di Stato di Firenze, senza entrare nel merito se lo si possa considerare ente interessato in quanto non sono quelle dell'Archivio di Stato opere di competenza del comune. Nell'articolo 1 sono inserite un'infinità di altre opere, tra cui le difese idrauliche. In riferimento ad esse quale significato ha la formula « enti interessati »? Significa che le opere sono nel territorio di tali enti? Se così, è, vi rientrano le difese a mare di Venezia, alle quali il comune di Venezia è certamente interessato. Ma possiamo dire che di regola devono essere fatte, queste opere, dal comune di Venezia, salvo che si dimostri di avere l'attrezzatura?

A D A M O L I . È una dizione che c'era già prima.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Non è la dizione che c'era prima. La diversità, senatore Adamoli, è la seguente: prima vi era una delega data dal Governo. Allora l'ente interessato presentava una richiesta e il Governo si riservava se delegare o non delegare.

Ma quando il comune di Venezia — faccio questo esempio per dire una cosa evidente — dice che le difese a mare se le fa da sè, e la legge ha sancito che di regola queste opere devono farle gli enti interessati, non si instaura una controversia tra l'Amministrazione dei lavori pubblici da una parte e il comune dall'altra che rivendica, perchè la norma glielo attribuisce, il diritto di eseguire queste opere, salvo questo generico giudizio sulla esistenza delle attrezzature?

In sostanza, cioè, la norma è talmente generica che va al di là della costruzione delle scuole o dell'acquedotto, ma investe tutte le opere per le quali il Comune può dichiararsi interessato perchè avvengono nel proprio territorio; ma vi sono opere che non sono di sua competenza.

M A I E R . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A I E R . Signor Presidente, io riporterò qui la tesi che ho sostenuto anche in sede di Commissione finanze e tesoro, le cui conclusioni, però, furono diverse dalla mia tesi. E cioè che, pur lasciando l'istituto della delega, si rendesse questa delega obbligatoria per tutte le opere che sono di normale competenza dell'ente locale, quindi le scuole, le strade comunali, le fognature, eccetera, vale a dire tutte le opere che normalmente l'ente locale esegue direttamente; dovrebbe invece restare facoltativa la delega per le opere che normalmente sono di competenza dello Stato. Questo per evitare che si metta mano, nello stesso posto, o a breve distanza di luogo, ad opere che sono più o meno della stessa natura o che sono fra di loro complementari.

La proposta che avanzo, quindi, è quella di aggiungere un comma in cui si dica che la delega debba essere in ogni caso concessa allorchè si tratti di opere pubbliche di normale competenza dell'ente che richiede la delega stessa.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Come ha ricordato il collega Trabucchi, questo articolo è stato lungamente discusso in Commissione. La prima questione che sorse in Commissione riguardava anche la dizione infelice del testo governativo; di uffici che danno deleghe io non ne conosco, non ne ho mai visti; e non ne conosco neanche sulla base dei principi elementari di diritto pubblico. La verità si è che la dizione governativa era « burocratica ».

La seconda questione però che ci ha appassionato era questa: si voleva o non si voleva dare, nei limiti che la maggioranza avrebbe deciso in Assemblea a proposito della dimensione dei provvedimenti, il massimo di accelerazione, di stimolo, alla esecuzione dei medesimi? Qual è stata la conclusione a cui siamo arrivati? Che di fronte a situazioni di carattere straordinario ed eccezionale bisogna mobilitare tutte

le energie, perciò non si possono improvvisare energie che vi sono. E non si potevano improvvisare energie in settori ministeriali che non riescono neanche — la situazione dei residui lo sta a documentare — ad eseguire i lavori di ordinaria amministrazione. Di qui la necessità, perciò, di usare una espressione, una dizione che fosse chiara e precisa.

Perchè è vero che si può chiedere l'esecuzione di un qualunque lavoro, e che, ad esempio, il comune di Venezia può chiedere anche l'esecuzione delle opere di difesa a mare, ma è anche vero che la norma proposta prescrive che deve essere data la garanzia di provvedere di volta in volta con adeguata attrezzatura tecnica. E, d'altra parte, già il collega Trabucchi ha fatto presente che il secondo comma dice: « i lavori sono eseguiti ». Ora, per eseguire i lavori bisogna fare richiesta e la richiesta deve essere esaudita e l'esaudimento della richiesta è subordinato alla condizione che vi sia garanzia di provvedere con adeguata attrezzatura tecnica.

Francamente non riesco a capire quali sacri principi siano messi in discussione all'infuori di quelli della prassi burocratica degli uffici indicati nel decreto-legge governativo.

Io ritengo che, se noi ritorniamo al testo governativo, si rimette in discussione uno dei principi che ha guidato i nostri lavori; si rimette in discussione un punto di approdo, cui siamo faticosamente pervenuti. In tal caso, la discussione su questo articolo ci porterebbe lontano, onorevole Presidente, in questo e nell'altro ramo del Parlamento. Non si può rimettere in discussione tutto quello che ha rappresentato, non una improvvisazione ma, come ha ricordato il collega Trabucchi, la conclusione di due lunghissime sedute di Commissione. E a noi era parso che il secondo comma fosse, in un certo senso, comprensivo di quello che aveva proposto il collega Maier. Una delega automatica per le opere di competenza appariva di dizione strana.

D'altra parte, una richiesta appoggiata da garanzie tecniche assorbiva la posizione espressa dal collega Maier. E sulla base di

queste considerazioni di principio, delle aspettative di comuni e di provincie, delle aspirazioni delle popolazioni, che, preoccupata dei tempi, dei ritmi, dei modi attraverso cui le opere saranno eseguite, la Commissione, responsabilmente, senza alcuna eccezione, è arrivata alla formulazione del testo che ora si vuole, inspiegabilmente, rimettere in discussione.

M I L I T E R N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I T E R N I . Onorevoli colleghi, mi sia consentito di richiamare la cortese attenzione del Senato sulla proposta del Governo. Io credo che abbiamo il dovere di esaminare con serenità e, oserei dire, con distacco, questa proposta. Se è vero, come è vero, che abbiamo tutti l'interesse di garantire il più rapido, ma anche il più rigoroso utilizzo delle somme che tutto il popolo italiano sta versando per le regioni alluvionate, se è comune a tutti noi la preoccupazione di un intervento rapido e coordinato e la preoccupazione di un intervento che sia assistito dalle massime garanzie tecniche operative, noi dobbiamo evidentemente preferire il testo del Governo. Non ci dobbiamo far prendere la mano da preoccupazioni municipalistiche o localistiche, dobbiamo assolutamente dare la prevalenza a questa esigenza di fondo che è quella di assicurare il massimo di coordinamento per un intervento rapido e il massimo di garanzia tecnica ad opere che impegnano centinaia di miliardi del popolo italiano. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*). Allorchè si ipotizza una attrezzatura tecnica da istituire di volta in volta, già in questa formula si ipotizzano due remore: una di natura temporale, perchè l'istituzione di un'attrezzatura tecnica là dove non esiste comporta un determinato periodo di tempo, e una di natura prettamente tecnico-operativa perchè, certamente, un'attrezzatura tecnica che si va ad istituire di volta in volta non è in grado di operare con la rapidità e con la competenza con cui può operare un'attrezzatura tecnica già collaudata.

Per quanto concerne il rilievo del collega Maier, che apprezzo moltissimo nel suo spirito, mi sia consentito dire che l'istituto della delega cosiddetta obbligatoria è un istituto abnorme. La delega è un atto volontario; nel momento in cui diventa obbligatoria non è più delega.

Io penso pertanto che la formula del Governo, che prevede che i lavori siano eseguiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, dagli enti interessati, sempre che questi ne facciano richiesta e forniscano garanzie di provvedere con adeguata attrezzatura tecnica, sia da preferirsi, soprattutto, ripeto, in ordine alla rapidità e al coordinamento degli interventi.

F E R R O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R O N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io non ho seguito — perchè non li ritenevo pertinenti ai miei compiti — i lavori della Commissione, ma ho seguito la discussione in Aula e le richieste relative al compito delle amministrazioni comunali. Se avessi potuto esprimere un parere in sede di Commissione competente avrei, sia pure sommessamente, lamentato la perdita di un'occasione, anche se data da un avvenimento catastrofico e doloroso, per dimostrare la esistenza di un nuovo rapporto di fiducia e di collaborazione tra Stato e comuni.

Ritengo che il ruolo dei comuni, assolto nelle circostanze in cui è stato assolto — e certamente i colleghi democristiani ed anche molti altri ricordano le parole che il sindaco di Roma Petrucci ha detto sere fa alla televisione in ordine ai compiti degli enti locali, in ordine alla « torre civica » che è stata il primo approdo dei disperati colpiti dall'alluvione — non possa essere oggi limitato al compito di rilasciare il certificato di cittadinanza o il certificato che comprova che l'alluvionato è il signor x tal dei tali, e il tutto in carta bollata da 400 lire. Io ritengo che in questa circostanza noi dovremmo compiere uno sforzo affinché i rapporti di collaborazione fra lo Stato e

gli enti locali si manifestino in modo più incisivo, e questo articolo può costituire una delle occasioni che, a mio parere, non vanno perdute.

Non voglio dilungarmi. Non sono un esperto giurista, ma vivo da anni negli enti locali e opero negli enti locali, e talvolta sento l'umiliazione gratuitamente inflitta agli enti locali da una burocrazia che spesso tende a prevalere, una burocrazia che, anche in questa occasione, passato il trauma del momento, tende a riprendere le sue posizioni di predominio. Credo che il Governo farebbe bene ad ascoltare questo appello, per cui dovrebbe essere approvato, per tutte le ragioni esposte anche dal senatore Trabucchi in sede di Commissione, l'articolo 10 nel testo proposto.

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . Signor Presidente, io propongo un emendamento per risolvere la questione. Ne dò lettura, precisando che il primo comma dell'articolo rimarrebbe identico.

Secondo comma: « L'esecuzione dei lavori di competenza di comuni, provincie e altri enti pubblici è attribuita agli enti medesimi quando forniscano garanzie di provvedere con una adeguata attrezzatura tecnica e ne facciano richiesta ».

Terzo comma: « Gli uffici indicati nel primo comma, inoltre, possono, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delegare la esecuzione degli altri lavori agli enti interessati, sempre che questi siano adeguatamente attrezzati ».

Quarto comma: « Nei casi di cui ai precedenti commi, gli uffici di cui al primo comma esercitano, per mezzo degli uffici del Genio civile, la vigilanza sull'esecuzione delle opere e provvedono al pagamento dei certificati di acconto », e così di seguito fino alla fine del secondo comma del testo del Governo, che poi corrisponde a questo della Commissione.

La restante parte dell'articolo rimarrebbe immutata.

In sostanza si tratterebbe di riconoscere l'attribuzione a comuni, provincie ed enti pubblici dell'esecuzione dei lavori che rientrano nella loro competenza con la richiesta, necessaria specialmente nei casi di piccoli comuni, che vi sia un'adeguata attrezzatura tecnica. Inoltre c'è anche l'ammissione della delega per i lavori che non rientrano in codesta competenza, da parte del Magistrato del Po, delle acque, e così via.

Penso che questa nuova formulazione potrebbe risolvere il problema.

P R E S I D E N T E . Sarebbe una formulazione conciliativa. Comunque, senatore Bonacina, mi faccia pervenire l'emendamento corredato dal numero regolamentare di firme.

Invito il Governo ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

*** C O L O M B O ,** *Ministro del tesoro.* Debbo precisare, soltanto a chiarimento della posizione assunta, che il problema non è di negare l'obiettivo di decentrare e di attribuire anche ai comuni, alle provincie o agli altri enti interessati la possibilità di intervenire; c'è soltanto la preoccupazione del contrasto che ad un certo momento dovesse determinarsi tra un ente che si è visto attribuire di regola il diritto di esecuzione ed un ufficio di carattere statale che gli nega tale diritto contestandogli di non avere l'attrezzatura necessaria. Ad un certo momento vi può essere qualche difficoltà per dirimere la questione. O la questione viene risolta bonariamente, ed allora le cose vanno avanti, o non viene risolta bonariamente ed allora, siccome il Governo non ha più un potere di deroga, ma vi è un diritto del comune, questi in quel momento necessariamente, anche non avendo l'attrezzatura, deve fare queste opere.

Questa è la preoccupazione di fondo. Ad ogni modo, per non prolungare questa discussione, io potrei essere d'accordo sull'emendamento Bonacina che distingue i due settori.

P R E S I D E N T E . In attesa che il senatore Bonacina faccia pervenire alla

Presidenza il suo emendamento corredato dal numero di firme richiesto dal Regolamento, passiamo all'esame dell'emendamento dei senatori Masciale, Di Prisco e Albarello e dell'emendamento dei senatori Gaiani, Adamoli e Fabretti che sono identici. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario:*

Al quarto comma dell'articolo 10 del decreto-legge aggiungere, in fine, le parole: « e dai consorzi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Masciale ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A S C I A L E . La proposta di comprendere tra gli istituti designati per legge ad intervenire nella ricostruzione edilizia, a seguito di pubbliche calamità, anche i consorzi di cooperative di produzione e lavoro risponde all'esigenza di riconoscere ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti in base alla legge 25 giugno 1909, n. 422, e relativo regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, la loro funzione tecnicamente e socialmente valida a contribuire alla ricostruzione delle opere pubbliche sinistrate e alla costruzione di case per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto.

Esiste già il precedente previsto all'articolo 30 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, con il quale detti consorzi sono stati abilitati a svolgere funzioni di enti appaltanti.

Per queste ragioni, onorevole Ministro, chiediamo che il nostro emendamento venga approvato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore.* La Commissione insisterebbe sul testo proposto in quanto gli Istituti autonomi case popolari e gli altri istituti pubblici che agiscono nel settore della costruzione sono istituti posti

sotto il controllo dello Stato. Devo dire che le cooperative ed i consorzi qualche volta funzionano anche molto bene, ma non sono sotto il controllo dello Stato.

Quindi, dato che il Ministero dei lavori pubblici dispone di organizzazioni che esso stesso controlla, a noi sembrerebbe logico mantenere il testo della Commissione.

M A S C I A L E . Esiste già un precedente, senatore Trabucchi.

T R A B U C C H I , *relatore*. I precedenti qualche volta sono brutti e qualche volta sono belli.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Mi pare che qui ci sia una distinzione che viene completamente superata fra gli enti pubblici i quali hanno la competenza e la responsabilità di eseguire attività di questo tipo e questi consorzi di cooperative che in fondo sono degli enti che concorrono agli appalti, quindi in sostanza delle imprese che richiedono di poter eseguire i lavori e che nel regime che a loro viene attribuito concorrono alla stessa maniera o con procedure diverse di altre ditte.

Qui invece noi confondiamo l'ente a cui vien dato il danaro e che fa la stazione appaltante con questi consorzi di cooperativa. Mi pare che questo non sia assolutamente ammissibile e che non si possa fare una confusione di questo tipo.

G A I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A I A N I . Credo che la confusione l'abbia fatta in questo momento il Ministro. Il nostro emendamento è chiarissimo: si chiede che ai consorzi di cooperative sia affidata la funzione di ente appaltante. Ora, i consorzi di cooperative assolvono già questa funzione in riferimento alla legge numero 60 riguardante la GESCAL. Infatti non

è che debbano soltanto concorrere a degli appalti, ma fanno la progettazione relativa e indicano le aste, così come fanno gli Istituti delle case popolari. Si tratta quindi di un compito già attribuito a questi consorzi. Penso pertanto che la cosa debba essere chiara.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Sono due cose completamente diverse che vengono considerate in quella legge e in questa.

G A I A N I . È lei, onorevole Ministro, che ha una opinione diversa: in realtà si tratta non di concorrere negli appalti, ma di ottenere la possibilità di essere enti appaltanti, così come sono già.

Faccio poi notare al senatore Trabucchi che i consorzi di cooperative e le cooperative sono anche essi soggetti ad un controllo — non a quello del Ministero dei lavori pubblici ma a quello del lavoro — per cui sono enti che danno tutte le garanzie che può dare qualunque altro ente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al quarto comma dell'articolo 10 del decreto-legge presentato dal senatore Masciale e da altri senatori e dal senatore Gaiani e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Mi perviene in questo momento l'emendamento proposto dal senatore Bonacina, sostitutivo del secondo e del terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge.

P I R A S T U . Signor Presidente, si tratta di uno dei punti più discussi dalla Commissione e la Commissione aveva raggiunto all'unanimità, dopo lunga discussione, un accordo. Io chiedo che questo emendamento venga stampato e distribuito.

P R E S I D E N T E . Accantoniamo allora l'esame di questo emendamento in modo che tutti i senatori ne possano avere cognizione.

Avverto che il seguente emendamento presentato dai senatori Di Prisco, Masciale ed Albarello è stato ritirato:

« Aggiungere, alla fine dell'articolo 10 del decreto-legge, il seguente comma:

" L'articolo 6, primo comma, della legge 9 agosto 1954, n. 640, viene così modificato:

Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in gestione agli istituti autonomi delle case popolari e a cooperative edilizie a proprietà indivisa, i cui soci risultino assegnatari degli alloggi medesimi " ».

Da parte del Governo è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 11 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo 11 del decreto-legge con il seguente:

« Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento delle agevolazioni previste nei precedenti articoli anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprietà prima dell'intervento statale.

La concessione delle agevolazioni è subordinata alla condizione che il competente Ufficio del genio civile abbia accertato l'entità del danno prima del completamento dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.

Nel provvedimento con cui l'esecuzione delle opere è affidata agli Enti pubblici di cui al secondo comma dell'articolo 10, l'Ufficio competente ai sensi del primo comma dello stesso articolo può dare atto ed approvare in via di sanatoria i lavori già iniziati e le opere già eseguite d'iniziativa degli Enti stessi ed autorizzarne la prosecuzione.

I Comuni che posseggano una adeguata attrezzatura tecnica possono essere delegati ad effettuare l'accertamento di cui al secondo comma del presente articolo, nonchè quello previsto dal secondo comma dell'articolo 8 ».

P R E S I D E N T E . La Commissione accetta l'emendamento del Governo?

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione ritiene che il testo del Governo sia chiaro e che preveda tutti i casi in modo regolare.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 11 del decreto-legge, proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

T R A B U C C H I , *relatore*. Signor Presidente, a questo punto dovremmo affrontare le questioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge, che prevede l'estensione delle disposizioni del decreto-legge alle regioni a statuto speciale.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Io ho l'impressione, senatore Trabucchi, che questo articolo 12 che si riferisce alla materia di cui all'articolo 83 possa essere tutto riassorbito in quella sede. Quindi noi lo potremmo in questo momento accantonare; credo che ci sia la soluzione per questo problema e per quello di ieri sera.

T R A B U C C H I , *relatore*. Noi non abbiamo nessuna difficoltà a rinviare l'articolo 83 del decreto-legge questa discussione. Però proponiamo di risolvere la questione in un momento in cui non ci sia il pericolo che il Senato dia un voto che possa essere influenzato dal sonno o dalla fame, ambedue contrari alle buone norme legislative.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Credo che sia molto più semplice di quanto noi pensiamo.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'esame degli emendamenti presentati dal senatore Zammier, dal Governo e dal senatore Maier all'articolo 13 del decreto-legge. Si dia lettura di tali emendamenti.

B O N A F I N I , Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo 13 del decreto-legge con il seguente:

«È autorizzata l'assunzione di ingegneri nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile, entro il limite del 50 per cento dei posti in organico disponibili mediante concorsi pubblici regionali per titoli e per esame speciale consistente in un colloquio sulle materie previste come prova orale nei normali concorsi per esami.

Nei progetti di opere di conto dello Stato redatti dagli Uffici del Genio civile nonché dai servizi tecnici delle altre Amministrazioni dello Stato, competenti per materia, deve essere prevista una somma pari ad un quarto degli onorari stabiliti dalle tariffe vigenti relative alle prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti per opere eseguite per conto e nell'interesse dello Stato, da ripartire esclusivamente tra il personale tecnico che, in ragione delle proprie attribuzioni, abbia studiato, sottoscritto o approvato il progetto o partecipato alla direzione dei lavori e ne sia direttamente responsabile a norma dei vigenti ordinamenti.

I criteri e le modalità per la ripartizione saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri dai quali dipendono i servizi sopra ricordati ».

ZANNIER;

Sostituire il testo dell'articolo 13 del decreto-legge con il seguente:

«È autorizzata l'assunzione di ingegneri nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile, entro il limite del 50 per cento dei posti in organico disponibili mediante concorsi pubblici regionali per titoli e per esame speciale consistente in un colloquio sulle materie previste come prova orale nei normali concorsi per esami.

Nei progetti di opere di conto dello Stato redatti dagli Uffici del Genio civile deve essere prevista una somma pari ad un quar-

to degli onorari stabiliti dalle tariffe vigenti relative alle prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti per opere eseguite per conto e nell'interesse dello Stato da ripartire secondo i criteri e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, tra il personale tecnico che abbia concorso alla progettazione ed alla direzione dei lavori ».

IL GOVERNO;

Aggiungere alla fine dell'articolo 13 del decreto-legge il seguente comma:

« Gli uffici indicati nel primo comma del precedente articolo 10, sono autorizzati ad affidare a liberi professionisti esperti della materia lo studio e la progettazione delle opere previste dai precedenti articoli 1 lettera e) e 4 ».

MAIER;

Aggiungere alla fine dell'articolo 13 del decreto-legge i seguenti commi:

« Nei progetti di opere di conto dello Stato redatti dagli Uffici del Genio civile nonché dai servizi tecnici delle altre Amministrazioni dello Stato, competenti per materia, per i lavori contemplati dal presente decreto, deve essere prevista una somma pari ad un quarto degli onorari stabiliti dalle tariffe vigenti relative alle prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti per opere eseguite per conto e nell'interesse dello Stato, da ripartire esclusivamente tra il personale tecnico che, in ragione delle proprie attribuzioni, abbia studiato, sottoscritto o approvato il progetto o partecipato alla direzione dei lavori e ne sia direttamente responsabile a norma dei vigenti ordinamenti.

I criteri e le modalità per la ripartizione saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri dai quali dipendono i servizi sopra ricordati ».

MAIER.

P R E S I D E N T E . Il senatore Zannier ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

Z A N N I E R . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che questo articolo meriti attenzione da parte del Senato. L'articolo 13 nella formulazione della Commissione mantiene inalterati i criteri dell'assunzione degli ingegneri anche in questa particolare circostanza. Tenuto conto delle vacanze esistenti per quanto concerne gli ingegneri nei ruoli organici del Genio civile, vacanze che sono dell'ordine di 380 posti sui circa 1050 di organico, si propone, in sostituzione a quanto previsto nel testo della Commissione, la possibilità di adire ai concorsi pubblici mediante titoli ed esami speciali, consistenti in un colloquio sulle materie previste nelle prove orali dei normali concorsi dello Stato. Questo perchè abbiamo una serie di concorsi che sono stati espletati negli ultimi dieci anni e che hanno visto un'assunzione in ruolo del dieci per cento dei posti messi a concorso. Già ho detto nel mio intervento dell'altro ieri che la ragione di questa carenza noi la troviamo innanzitutto nel trattamento economico stabilito per gli ingegneri dallo Stato. Lo stipendio netto mensile degli ingegneri di nuova assunzione è di 83 mila lire circa; tenuto conto della aggiunta di carovita di 16 mila lire, si arriva ad uno stipendio globale di 99 mila lire mensili. Questi evidentemente sono i motivi per cui il Genio civile non ha nei suoi quadri personale sufficiente e qualificato per l'assolvimento dei compiti di cui poco fa qui si è parlato, e questa è anche la ragione per la quale i compiti che dovrebbero essere attuati dallo Stato si chiede vengano delegati agli enti locali, in quanto lo Stato non ha personale ed attrezzature sufficienti.

È strano che delle deficienze dell'organizzazione del Ministero dei lavori pubblici ci accorgiamo soltanto in occasione dei fatti di Agrigento o nelle presenti circostanze e che mai si abbia il coraggio di por mano alla risoluzione di questo problema, che da anni è stato prospettato all'attenzione degli organi parlamentari e del Paese.

Ecco perchè ritengo che il mio emendamento all'articolo 13, proprio in vista del piano di riordino generale e di sistemazione idraulica e del suolo, debba essere ac-

cettato. Lo Stato non può continuare a svolgere la sua funzione sostituendo gli ingegneri con i geometri, i quali, pur apprezzabili nella loro attività, non hanno però le specifiche capacità e competenze per fronteggiare situazioni di maggior impegno rispetto alle loro possibilità.

È evidente inoltre che noi dovremo dare un riconoscimento di carattere economico. Infatti retribuzioni di centomila lire mensili sono ormai quelle che hanno gli operai specializzati e in certi casi alcune domestiche che si occupano dell'attività familiare in certe famiglie romane o milanesi. Questa situazione non è ulteriormente tollerabile; se vogliamo veramente restituire dignità, decoro e capacità a questi organi dello Stato, dobbiamo porvi rimedio.

Io riconosco che nella presente sede questo problema potrebbe anche essere ritenuto estemporaneo. C'è però l'urgenza di risolverlo se vogliamo dare condizioni di sicurezza ai cittadini che sono stati colpiti dalle recenti alluvioni, se vogliamo portare avanti veramente una politica idrogeologica e di difesa del suolo, se vogliamo avere organismi efficienti. All'articolo successivo si parlerà di una Commissione che avrà il compito di esaminare e studiare il problema sul piano operativo. Si dice che questa Commissione si avvarrà degli uffici del Genio civile; ma gli uffici del Genio civile oggi sono senza personale qualificato con specifica competenza in questo settore. Ecco perchè, onorevoli colleghi, io pongo alla vostra attenzione il problema e vi invito, superando le questioni di carattere formale dell'inserimento in questo particolare provvedimento, alla approvazione del testo da me formulato, che comprende e il testo del Governo e le valutazioni formulate in sede di Commissione finanze e tesoro.

T R A B U C C H I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I , *relatore*. Vorrei proporre, signor Presidente, di discutere sepa-

ratamente il primo, il secondo e il terzo problema. Il primo problema riguarda l'immissione degli ingegneri alluvionati; così come avevamo i giudici che chiamavamo « mortarini », qui ci sarebbero gli ingegneri alluvionati. Dobbiamo guardare se, quando e come possono essere introdotti degli ingegneri nell'organico generale dello Stato, assunti con quelle modalità.

Dopo discuteremo della possibilità di estendere a tutti gli ingegneri un trattamento (però ridotto ad un quarto invece che alla metà) riaprendo la questione del trattamento dei tecnici.

Infine c'è la questione prospettata dal senatore Maier il quale dice che, oltre agli alluvionati — e agli altri che lavoreranno di più e renderanno meglio perchè saranno meglio compensati — occorre cercare di dare incarichi extra agli idraulici.

Sono tre questioni e mi permetterei di pregare che fossero trattate distintamente, data la delicatezza dei problemi.

P R E S I D E N T E . Sta bene; allora trattiamo la prima questione, quella relativa all'immissione degli ingegneri nei ruoli dello Stato.

V E C E L L I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E C E L L I O . Sono pienamente d'accordo con la prima parte dello emendamento del senatore Zannier. Vorrei anche ricordare che in occasione del mio intervento sulla legge per Agrigento avevo proposto la immissione nel corpo del Genio civile di geologi; noi dobbiamo infatti, a un certo momento, affrontare anche questo problema. Allora si parlava di Agrigento, oggi siamo alle vicende delle alluvioni. Non basta perciò inserire ingegneri, ma bisogna inserire anche del personale competente nel ramo e cioè nello studio dei terreni: geologi e geotecnici che conoscano quella materia.

Per quanto riguarda invece il secondo punto, cioè il compenso previsto, dobbiamo tutti riconoscere che le condizioni economi-

che attuali di tutti i tecnici dipendenti dello Stato — e intendo insistere proprio su quelli dello Stato, perchè i dipendenti degli enti parastatali si trovano in condizioni economiche completamente diverse — non sono assolutamente adeguate alla responsabilità ed alle incombenze che sono a ciascuno demandate. Però mi pare che non sia nè giusto nè logico dare soltanto a coloro che si interessano al settore delle alluvioni dei compensi particolari, perchè temo che ciò rappmenti un altro motivo, potrei dire, di sperequazione, o peggio ancora di parzialità.

Sarei quindi contrario, come già ho detto in Commissione, a definire delle retribuzioni maggiori per quegli ingegneri o quei tecnici che si interessano particolarmente di questa materia. Ripeto però il mio pieno accordo sulla necessità di rivedere una buona volta la situazione di tutti i tecnici dipendenti dallo Stato, del Genio civile o non del Genio civile, che dedicano la loro attività, il loro impegno e la loro responsabilità ai compiti che sono loro assegnati.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Il problema non è di facile soluzione, almeno nella impostazione proposta dal senatore Zannier. A me sembra che per contemperare le esigenze dei lavori del settore e delle possibilità d'intervento dei tecnici, sarebbe opportuno inserire nell'articolo 13 l'emendamento Maier. Credo che con l'emendamento Maier potremmo risolvere il problema che è stato qui adombrato.

Mentre la proposta Zannier trova difficile applicazione, per le ragioni molto chiaramente esposte dal collega Vecellio, l'emendamento Maier, ripeto, risolverebbe il problema molto brillantemente.

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . La serie di emendamenti presentati su tale questione al Senato tiene seguito ad una discussione in Commissione in cui una maggioranza composta ha eliminato il secondo emendamento. Quindi vorrei sapere se stiamo parlando dell'intero emendamento o solo del primo comma.

P R E S I D E N T E . Se volete che io sgombri il terreno, possiamo approvare il primo comma sul quale non credo ci siano difficoltà.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione ha qualche riserva.

B O N A C I N A . Io dichiaro invece di non avere riserve sull'emendamento proposto dal Governo per il primo comma.

P A C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C E . Dichiaro che voterò la prima parte dell'articolo 13 nel testo proposto dal Governo. Mi pare estremamente pericoloso che il concorso, che deve costituire un vaglio rigoroso per acquisire alla Pubblica amministrazione dei funzionari di consumata e collaudata esperienza tecnica, si articoli in modo da suscitare molti dubbi. Io ho molte riserve ed esprimo molte perplessità perchè il concorso, secondo l'emendamento proposto dal collega Zannier, dovrebbe risolversi in un esame speciale, direi specialissimo, consistente in un colloquio sulle materie previste come prova orale nei normali concorsi per esami.

P R E S I D E N T E . Questo lo propone anche il Governo.

P A C E . E allora io voto la prima parte, ma non la seconda parte, cioè non il riferimento, da chiunque proposto, agli esami agevolati consistenti in un colloquio sulle materie previste come prova orale nei nor-

mali concorsi per esami; invero mi sembra che il vaglio per acquisire alla Pubblica amministrazione dei funzionari di collaudata capacità ed esperienza non seguirebbe con quel rigore che il caso richiede, e soprattutto con la garanzia delle prove scritte che sono prescritte in ogni concorso.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Non sono ancora riuscito a capire se il Governo ritiene che il testo del primo comma proposto dal collega Zannier sia, nella forma e nella sostanza, il testo del Governo, perchè nel testo del Governo si parla di concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, mentre il collega Zannier non parla di concorsi regionali pubblici per titoli ed esami.

T R A B U C C H I , *relatore*. Il Governo ha due testi, senatore Fortunati: un testo è quello che è stato recepito dalla Commissione, l'altro è quello che ha presentato oggi, con il quale emenda il testo precedente.

F O R T U N A T I . Ieri, parlando privatamente col collega Zannier, io ho detto che noi tra l'altro renderemmo un pessimo servizio civile, umano, morale e professionale a coloro che fossero eventualmente immessi nei ruoli sulla base di concorsi speciali. Essi porterebbero per tutta la vita il marchio di un determinato ingresso a determinate condizioni e non potrebbero assolvere nell'ambito dell'Amministrazione pubblica in posizione di prestigio i loro compiti e le loro funzioni. O noi riteniamo che la struttura attuale dei concorsi deve essere modificata — ma allora deve essere modificata per tutti e non solo per coloro che verrebbero assunti in base a questi particolari concorsi — oppure riteniamo che l'attuale struttura deve essere mantenuta, ma allora creeremmo nell'ambito dell'Am-

minisgtrazione pubblica due tipi di ingegneri, una parte dei quali si troverebbe evidentemente in condizioni di inferiorità. Non vi è dubbio su questo. Io vivo nell'Università e so benissimo come sono giudicate le selezioni operate con criteri diversi e con diversi metri di giudizio.

Io sono, dunque, nettamente contrario ai concorsi speciali, perchè, al di là delle intenzioni che possono aver determinato la proposta, dobbiamo preoccuparci della sua attuazione. Già il riferimento ai concorsi regionali può destare qualche riserva. Mi pare difficile pensare che un ingegnere entrato nei ruoli con concorso regionale rimanga poi per sempre nella sua regione. Il concorso speciale potrebbe, quindi, dare luogo a soluzioni assolutamente difformi le une dalle altre.

Io ritengo che il testo più idoneo sia, in ogni caso, quello originariamente proposto dal Governo, anche se in Commissione noi facemmo delle riserve sulla figura di un ingegnere regionale, che allo stato di fatto non apparirà delineato e delimitato nei suoi compiti e nelle sue funzioni.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . L'argomento è certamente molto interessante ed anche delicato. Qui si tratta di affrontare dei concorsi nella maniera più rapida, e io ritengo che il primo comma del testo originale soppresso dalla Commissione risponda meglio ai desideri e alle possibilità pratiche. Ma bisogna poi aggiungere anche il secondo comma. (*Interruzione del senatore Fortunati*). Allora accettiamo l'emendamento Maier, dopo il primo comma dell'articolo 13, perchè se approviamo per il primo comma il testo del Governo, dobbiamo poi prevedere un certo premio d'intervento per il maggior lavoro, per la maggiore collaborazione e per la più delicata prestazione del tecnico.

Sono state fatte delle osservazioni per la parte che riguarda gli stipendi, e si tratta di osservazioni giuste. Dobbiamo ovviare

a questa carenza attraverso interventi di rendimento. Pertanto o accettiamo l'emendamento Maier o accettiamo l'articolo 13 nella sua prima stesura.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sulla questione in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. In questo momento mi riferisco soltanto al primo comma. Ho detto prima che la Commissione su questo punto aveva manifestato alcune riserve, e vi ha accennato anche il collega Fortunati. Infatti anche con il testo del Governo (al quale l'atteggiamento della Commissione è stato favorevole) si creano degli ingegneri assunti in base a concorsi regionali. Quindi alla Commissione è rimasto il dubbio se questi ingegneri abbiano una specie di ruolo regionale, se abbiano una stabilità regionale, come siano regolati, in una parola come si immettano nel ruolo generale del personale. Come ho detto, si è trattato più di un dubbio che di una opposizione, tanto che io pensavo — poi non l'ho fatto — di introdurre una norma di delega al Governo perchè possa provvedere praticamente, con una disposizione speciale, a fornire di stato giuridico gli ingegneri nominati in base ad un concorso regionale. Ora, che gli ingegneri facciano gli esami a Venezia, a Firenze, a Bologna o a Roma, non è cosa importante; l'importante è sapere se gli ingegneri eletti in base a concorsi regionali devono avere la garanzia di rimanere nel Veneto, nella Lombardia, nella Toscana, eccetera. Per cui ci si domanda: questa garanzia la dobbiamo dare o non la dobbiamo dare?

Noi non sappiamo che cosa intenda il Governo quando parla di concorsi regionali, per cui avremmo piacere di sentire dalla viva voce del Ministro del tesoro come in effetti il Governo la pensa su questo punto. Soltanto dopo essere venuti a conoscenza dell'intendimento del Governo potremo esprimere un giudizio e dare il nostro voto.

C'è un secondo punto ed è quello dello odierno emendamento del Governo al testo

originario, emendamento che riguarda la ammissione ad un concorso facilitato, cioè ridotto praticamente ad un colloquio. Si apporta con questo emendamento una notevole eccezione alle norme che sono state sempre adottate in materia di pubblici concorsi. Si è sempre ritenuto che il concorso nazionale rappresenti una garanzia di uguaglianza per tutti i concorrenti, là dove invece il colloquio è sempre stato introdotto nella nostra legislazione quando si è trattato di sanare la posizione di personale che già da tempo struscia le maniche sui tavoli del pubblico impiego.

Con la norma che oggi invece si vorrebbe introdurre, cioè con la nomina sulla base di un semplice colloquio per personale proveniente dall'esterno, il concetto della uguaglianza tra tutti i concorrenti potrebbe essere messo in ombra. Non solo, ma per il fatto che i concorsi si farebbero su base regionale e non su un programma particolare uguale per tutti e in base a semplice colloquio (che può essere valutato in varie maniere), la cosa potrebbe lasciare perplessi.

Pertanto, pur non potendo esprimere la opinione della Commissione su questo emendamento, perchè su di esso non si è potuta pronunciare, debbo comunque esprimere numerose ragioni di perplessità circa l'ammissione di questo sistema di nomina degli ingegneri su base regionale. Quanto meno penso che dovrebbe essere sentita la Commissione a tale riguardo, trattandosi praticamente di accordare l'ingresso nell'organico dello Stato senza concorso. Non mi sembra possibile che il relatore possa assumersi la responsabilità di dare un parere favorevole o contrario ad una eccezione così grave alle regole già costituite.

S A L A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A L A R I . Il problema sottoposto al nostro esame riveste una enorme importanza. Nessuno contesta le ragioni addotte brillantemente dal collega Zannier.

È a tutti nota la situazione della Pubblica amministrazione in generale e di quelle branche di essa che hanno qualifiche specificamente tecniche, e quindi non è soltanto un problema del Genio civile e del Ministero dei lavori pubblici quello che è esploso oggi in conseguenza di questi drammatici eventi, è un problema generale di tutti i Dicasteri. Basterebbe citare, a mo' d'esempio, il Dicastero delle finanze per quanto riguarda il servizio degli accertamenti tecnici e i suoi istituti specializzati.

Allora, secondo me, non si farebbe opera saggia se, scossi e sconvolti da questi ultimi avvenimenti, noi traessimo motivo dagli stessi per inserire frettolosamente e quasi di soppiatto una norma che viene ad introdurre nel vasto settore della Pubblica amministrazione un motivo di scompiglio e di turbamento.

Noi dobbiamo temperare in questo momento due esigenze. Vi è innanzitutto un'esigenza di urgenza, quasi di stato di necessità. Dobbiamo far sì che lo Stato si metta nelle migliori condizioni perchè i lavori richiesti dai danni provocati dalle alluvioni siano nel più breve tempo possibile eseguiti, ma dobbiamo evitare nello stesso tempo il pericolo di provocare danni ben più gravi e peggiori nell'ambito della Pubblica amministrazione. Pertanto a me sembrerebbe — scusate la mia presunzione — cosa molto più saggia ed equilibrata far fronte con un provvedimento straordinario a queste esigenze straordinarie e rimandare il problema...

A L B A R E L L O . A una Commissione che studierà...

S A L A R I . Lasci andare, interruttore di professione. Dicevo che sarebbe cosa molto più saggia ed equilibrata rimandare ad un provvedimento armonico, globale, completo e totale il problema della revisione del trattamento economico e di carriera dei tecnici, ma non solo di quelli dei Lavori pubblici, bensì di quelli di tutti gli altri Dicasteri della Pubblica amministrazione. A me sembrerebbe, in conclusione, che lo

emendamento del senatore Maier, sia pure riveduto e formulato in altra maniera, potrebbe far fronte alle esigenze di carattere urgente ed immediato e ci porrebbe al riparo da tutti gli altri gravi rischi e pericoli cui andremmo incontro accettando l'emendamento Zannier o quello del Governo.

Onorevoli colleghi, non sta a me richiamare alla vostra attenzione lo stato di disagio, di malcontento e di risentimento di tutta la Pubblica amministrazione, nel cui ambito non vi è più una norma uniforme, dove sono in fermento risentimenti, rivendicazioni in tutti i settori. Introducendo questa disposizione noi apriremmo un altro varco nel dissestato campo della Pubblica amministrazione, semineremmo altri malcontenti e non faremmo affatto fronte a quelle esigenze che siamo chiamati a soddisfare. (*Applausi dal centro*).

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . Vorrei proporre un emendamento al primo comma dell'emendamento presentato dal Governo: vorrei, cioè, aggiungere, dopo le parole: « entro il limite del 50 per cento dei posti in organico disponibili », le altre: « al 31 dicembre 1967 ».

E spiego la ragione dell'emendamento. Se noi istituiamo dei concorsi speciali con il solo colloquio per il 50 per cento dei posti disponibili, è chiaro che svuotiamo dal di dentro i concorsi normali con esami scritti ed orali per il 50 per cento residuo dei posti disponibili, mentre con la proposta del Governo si vuole provvedere solo a un'esigenza di carattere straordinario ed urgente. Con l'emendamento che ho proposto, noi provvederemmo all'esigenza di carattere straordinario ed urgente, consentendo l'assunzione per concorso speciale, però limitatamente ai posti disponibili, *una tantum*, al 31 dicembre 1967, fermo restando che il problema di come agevolare l'acquisizione degli ingegneri esiste e va risolto.

Ciò premesso, devo dire al Senato e al relatore Trabucchi che il sistema del colloquio non viene introdotto per la prima volta: è già stato introdotto in alcune amministrazioni dello Stato. Ad esempio nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato gli ingegneri vengono assunti per colloquio, anche se hanno preventivamente frequentato un corso di preparazione professionale. (*Interruzione del senatore Cittante*). No, li preleviamo addirittura al quinto anno di ingegneria.

L'emendamento dunque, come ripeto, consisterebbe nell'aggiungere, dopo le parole: « in organico disponibili », le altre: « al 31 dicembre 1967 ».

M A I E R . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A I E R . Signor Presidente, ho atteso per chiedere la parola perchè mi sembrava che in un primo momento si fosse deciso di parlare soltanto del primo comma dell'articolo 13. Vedo invece che si parla anche degli altri commi e si fa riferimento anche al mio emendamento. È necessario perciò che io dia una spiegazione, perchè si dà un'interpretazione diversa dal significato dell'emendamento stesso.

Per quanto riguarda il primo comma sono favorevole al testo dell'emendamento del Governo e al testo dell'emendamento del collega Zannier, che è dello stesso tenore, con la modifica proposta dal senatore Bonacina. Espletare concorsi pubblici regionali significa che i posti disponibili vengono distribuiti in base ai concorsi per ogni regione di modo che il concorrente sa che se concorre per i posti a disposizione in Toscana, se non a Firenze andrà a Pisa, a Livorno, a Lucca, a Massa Carrara, ma non in un'altra regione. Questo indubbiamente favorisce l'afflusso dei concorrenti; in caso contrario chi non volesse rischiare di essere mandato, per esempio, ad Agrigento, se invece vuole stare in Toscana sarebbe costretto a non partecipare al concorso. Di regola

nei concorsi di questo tipo viene stabilito che chi concorre per una regione non può concorrere per altre regioni e quindi si tende a far coincidere l'interesse dell'aspirante con l'interesse dell'amministrazione.

Per quanto riguarda l'esame-colloquio, sappiamo benissimo che nelle Amministrazioni dello Stato sono ormai ai posti più elevati coloro che furono assunti in periodo di guerra o nel periodo immediatamente successivo come avventizi o straordinari di vario genere e poi si sono trovati immessi nei ruoli senza neppure avere partecipato ad un qualsiasi concorso. E questo vale anche per la scuola e per molti posti di responsabilità. Quindi mi sembra che un professionista che ha l'abilitazione professionale e che si sottopone ad un esame-colloquio possa dare sufficienti garanzie.

Il primo dei miei due emendamenti tende a dare la possibilità di affidare a liberi professionisti esperti della materia le opere idrauliche e le opere relative ai porti e alla difesa del mare, perchè è logico che quegli ingegneri che andremo ad assumere saranno certo pronti oggi per assumersi grosse responsabilità. Inoltre nell'Amministrazione dei lavori pubblici non vi è la specializzazione per l'idraulica e le opere ad essa connesse. Pertanto proprio per garantire la pronta attuazione di questi lavori e della loro migliore esecuzione propongo di dare la possibilità di affidare questi compiti anche a liberi professionisti.

Terzo ed ultimo punto è quello del compenso da dare agli ingegneri del Genio civile. La differenza è questa: nel testo del Governo ci si limita al personale degli uffici del Genio civile, nel testo del collega Zannier ci si riferisce agli ingegneri architetti del Genio civile e agli ingegneri architetti o tecnici delle altre Amministrazioni dello Stato, però rendendo la norma permanente. Nel mio emendamento si propone di dare questo compenso soltanto per le opere relative al presente decreto e quindi per un periodo limitato e non definitivo, poichè altrimenti si inciderebbe senz'altro profondamente nello stato giuridico del personale dello Stato. Quindi, ripeto, il mio emen-

damento si limita a compensare l'esecuzione delle opere che devono essere eseguite a seguito dell'alluvione anche per dare un incentivo e sollecitare a far meglio, estendendo però la norma agli ingegneri ed architetti di tutte le Amministrazioni dello Stato, le quali sono chiamate ad operare in base a questo decreto.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C O L O M B O , *Ministro del tesoro.*
Io vorrei fare il tentativo di semplificare la discussione. C'è un emendamento del senatore Zannier e c'è anche un emendamento del Governo, che in fondo coincidono per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 13. Ho visto però che questa impostazione crea nell'Aula molte perplessità. Pertanto, per quanto riguarda la posizione del Governo, io non ho nulla in contrario, anzi sono favorevole a che si adotti il testo della Commissione. Credo con tale dichiarazione di dare un contributo affinché la discussione si acceleri.

Quanto alla richiesta del senatore Trabucchi, vorrei che fosse chiaro che il primo comma dell'articolo 13 stabilisce un metodo di reclutamento, ma, a reclutamento avvenuto, questi ingegneri entrano nel ruolo. Non è che noi modifichiamo i ruoli o creiamo ruoli speciali a carattere regionale. L'Amministrazione fa questo sforzo, perchè vuole soprattutto dotare alcune regioni, tenendo conto delle loro esigenze. Nella prima fase gli ingegneri rimarranno nella regione di nascita, ma non per questo acquisiscono il privilegio di restarvi per tutta la vita. Se lo meritano, vi resteranno anche, ma non c'è diritto acquisito.

A I M O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A I M O N I . Desidero soltanto far presente al Senato che si sta discutendo e sono pendenti due disegni di legge sull'immissione in carriera, sulla modifica della struttura delle carriere dei dipendenti dello Stato e sul riordinamento dei Ministeri, quindi si tratterà anche dei concorsi. L'argomento in questione deve evidentemente rientrare nel quadro dei citati disegni di legge, uno dei quali è già stato deferito all'Assemblea.

Io sono d'accordo che il concorso per la assunzione di ingegneri sia ordinario e non di tipo speciale. Diversamente creiamo nuova confusione e problemi nuovi da risolvere.

M O N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . Signor Presidente, io non mi dilungherò, in quanto non ve n'è bisogno. Debbo soltanto dichiarare, a nome del mio Gruppo, che noi aderiamo alle richieste fatte or ora dal Ministro e in precedenza dal senatore Trabucchi e dal senatore Salari, che le hanno ben motivate.

Noi voteremo il testo della Commissione.

Z A N N I E R . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A N N I E R . Ritengo sia mio dovere precisare quale responsabilità noi oggi ci assumiamo. Insisto nel dire che quanto prevede il testo della Commissione è praticamente quello che attualmente già si fa, anzi è peggiorativo. Infatti gli attuali concorsi non avvengono con la presentazione dei titoli e i risultati che si hanno sono questi: dal 1960 al 1966, su 100 posti messi ogni anno a concorso, i vincitori sono stati dell'ordine del 10 per cento. Quindi continuerà la diserzione di questi concorsi per ingegneri.

Ora, è vero che sul piano teorico e formale io sono pienamente d'accordo con il senatore Salari e gli altri, però è la pratica che è la prova di verità di ogni teoria! Sappiamo che è pendente presso il Consiglio dei mini-

stri un disegno di legge per la regolazione dei rapporti degli ingegneri da oltre un anno e che non è stato mai preso in esame. Attendiamo la riforma burocratica ed intanto resteremo per questo e per altri anni ancora nella situazione attuale. Questo mi premeva dire perchè ognuno di noi si assuma le proprie responsabilità.

P R E S I D E N T E . Poichè il Governo ha rinunciato al primo comma del suo emendamento, metto ai voti il primo comma dell'emendamento sostitutivo del senatore Zannier.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Resta pertanto fermo il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge così come proposto originariamente dal Governo e che la Commissione non ha modificato.

Nel testo della Commissione è soppresso il secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge. Il Governo, il senatore Zannier e il senatore Maier propongono invece, con i loro emendamenti, di cui è già stata data lettura, che esso sia ripristinato con una diversa trattazione della materia. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su tale questione.

T R A B U C C H I , *relatore*. Se mi permette il Senato, devo dire che in Commissione sono sorte tre tesi. C'è stata una tesi che, sempre d'accordo che quello che si faceva per gli ingegneri del Genio civile doveva valere anche per gli altri tecnici dello Stato impiegati in questo specifico campo, cioè delle opere straordinarie derivanti dalle alluvioni, considerava giusto, sia pure limitatamente ai casi accennati, fare una specie di esperimento del sistema di remunerazione misto a stipendio e a compenso per venire incontro al desiderio dei tecnici.

Vi è stata una seconda tesi tendente a limitare il compenso straordinario soltanto agli ingegneri e ai tecnici direttori di lavori che assumono, con la firma del progetto o con la direzione del lavoro, una responsabilità penale e civile che è al di fuori dell'ordinaria responsabilità degli impiegati dello Stato.

C'è stata poi una terza tesi secondo la quale non si dovrebbe fare, con questa legge, una modifica generale, una modifica ai criteri generali. Secondo questa tesi resta il problema, ma resta affidato al Governo che lo deve risolvere in senso generale; dovrebbe quindi affrontare il problema il Governo, che ha il suo Ministero per la riforma burocratica, che deve sentire la opinione di tutti gli altri Ministeri, perchè non è giusto che il trattamento che si fa oggi per gli ingegneri non sia fatto per i tecnici agricoli, non sia fatto per gli ingegneri dell'esercito, non sia fatto per centomila altri casi in cui ci occorrono i tecnici: e allora il Governo affronti il problema dei tecnici e lo risolva.

Questa terza tesi, contro il mio voto, se si vuol sapere, è prevalsa in Commissione e la Commissione ha proposto la soppressione dell'articolo 13, secondo comma.

COLOMBO, *Ministro del tesoro.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **COLOMBO**, *Ministro del tesoro.*
Onorevole Presidente, il relatore ha esposto le varie tesi che sono emerse durante la discussione.

Ora, è vero che abbiamo qui davanti a noi anche un testo del Governo il quale introduce in modo definitivo nella nostra legislazione, per tutte le opere, sia per quelle che riguardano la legge che abbiamo in discussione, sia anche per le altre opere che fanno capo ai bilanci normali del Genio civile, un certo criterio. Evidentemente questo allargamento credo che in fondo urti contro una serie di richieste che si possono fare per l'estensione a tecnici che non siano del Genio civile e in ogni caso la questione richiede da parte nostra una maggiore riflessione.

Io mi domando anzitutto se noi, su questa materia, non possiamo cominciare con lo stabilire una limitazione e cioè che quello che noi stabiliamo qui, come partecipazione a dei particolari emolumenti relativi alla progettazione e sorveglianza dei lavo-

ri, è riferito alle opere di cui si occupa la presente legge.

Mi pare che questa sia una prima delimitazione che dà carattere eccezionale a questa norma e lascia impregiudicato tutto il resto, che richiede una riflessione.

Il Governo aveva già affrontato questo tema e si è trovato allora in gravi difficoltà a risolverlo perchè evidentemente, rispetto ad ogni richiesta di una amministrazione fa fronte la richiesta di altre amministrazioni e il problema diventa finanziariamente, ma anche soprattutto come struttura, molto difficile a risolversi.

Allora potremmo, per dare degli incentivi e delle sollecitazioni a realizzare i fini previsti da questa legge limitare il beneficio per i lavori eseguiti per le opere previste da questa legge.

E devo poi dire che preferirei che in questa circostanza l'estensione di questa norma fosse riservata ai tecnici del Genio civile, eventualmente ai tecnici delle opere marittime che sono interessati anche all'esecuzione di queste opere...

TRABUCCHI, *relatore.* Poi ci sono i forestali in montagna e i dipendenti delle Soprintendenze a Firenze.

COLOMBO, *Ministro del tesoro.*
È chiaro che queste connessioni si realizzano e potrebbero allargarsi anche oltre i limiti segnati dal senatore Trabucchi.

CARELLI. Comunque il sistema non è nuovo; lo si è adottato anche in passato in altri settori.

COLOMBO, *Ministro del tesoro.*
E dobbiamo estenderlo in questa maniera? Ma allora introduciamo un principio di carattere generale.

Io insisto soprattutto perchè sia ristretto alle opere che si riferiscono alla legge che abbiamo dinanzi e non si allarghi a tutto il resto.

Poi affrontiamo il secondo problema: dobbiamo riservarlo solo al Genio civile o

eventualmente ad altri, e a chi? Secondo me le opere marittime potrebbero essere incluse; non so se dobbiamo includere anche l'ANAS e il Corpo forestale, eventualmente per le opere pubbliche che si fanno, ma non le opere di miglioramento od altro, perchè quelle non sono opere per le quali potremo estendere questi emolumenti. Se accettiamo questo criterio poi bisognerebbe formulare l'articolo.

P R E S I D E N T E . A questo punto dovrei sentire il parere del senatore Maier e del senatore Zannier. Li invito a dichiarare se accedono alla proposta del Ministro.

M A I E R . Io accetto in parte la proposta dell'onorevole Ministro, ma non posso assolutamente accettare che siano esclusi gli ingegneri e gli architetti delle Soprintendenze ai monumenti che devono compiere opere di restauro delicatissime e per le quali occorre una competenza particolare.

Z A N N I E R . Brevissimamente, poichè vedo che siamo impostati al ritmo della celebrità...

P R E S I D E N T E . Loro hanno discusso molto in Commissione.

Z A N N I E R . Questo problema è stato discusso molto, ma infine la Commissione lo ha stralciato, pertanto riconfermo la validità della mia proposta così come formulata.

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . L'emendamento del senatore Zannier contiene alcune cose sulle quali dobbiamo soffermarci. Dobbiamo cioè stabilire se dobbiamo fare una estensione di carattere generale o se dobbiamo individuare i casi più urgenti sui quali intervenire. Esaminiamo per lo meno prima questa pre-

giudiziale, dopo di che possiamo approvare l'emendamento Zannier, ma ridimensionato...

P R E S I D E N T E . Se non approviamo l'emendamento Zannier, sentiremo il parere su quello del Governo...

B O N A C I N A . Però sono due estremi, signor Presidente. Un estremo è rappresentato dall'emendamento del Governo: solo Genio civile; l'altro estremo è rappresentato dall'emendamento Zannier: tutte le Amministrazioni dello Stato. Invece il problema non si pone in questi termini, si pone in termini di alcune aziende e amministrazioni per cui la questione è più urgente e assillante e di altre per le quali è meno urgente e meno assillante. Ma ciò non comporta che noi dobbiamo sposare l'un estremo o l'altro.

F E R R O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R O N I . Io mi rimetto alle parole del Ministro il quale ha parlato di Genio civile e opere marittime. Io ritenevo che il Genio civile fosse un unico ruolo, che quindi comprendesse anche le opere marittime. Ma non è così, sono due ruoli distinti. Allora occorre che la legge preveda ingegneri del Genio civile e del Genio civile opere marittime.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti la seconda parte dell'emendamento proposto dal senatore Zannier. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Passiamo ora all'emendamento proposto dal Governo. Onorevole Ministro, la prego di comunicare la nuova formulazione.

* **C O L O M B O ,** *Ministro del tesoro.* Bisognerebbe che il secondo comma dello emendamento fosse formulato così, se vo-

gliamo restringerlo: « Nei progetti di opere di cui alla presente legge di conto dello Stato redatti dagli uffici del Genio civile e delle opere marittime deve essere prevista... eccetera ».

MAIER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIER. Il mio secondo emendamento dice: « Nei progetti di opere di conto dello Stato redatti dagli Uffici del Genio civile nonché dai servizi tecnici delle altre Amministrazioni dello Stato, competenti per materia, per i lavori contemplati dal presente decreto... ». Quindi credo che questo mio emendamento debba essere preso in considerazione prima di quello del Governo. Infatti se il mio emendamento non fosse approvato io non accetterei nemmeno quello del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, non ritiene che nella prima parte dell'emendamento del senatore Maier sia contenuto lo stesso concetto dell'emendamento del Governo?

* **COLOMBO,** *Ministro del tesoro.* Signor Presidente, la mia impostazione è più restrittiva, non solo per quanto riguarda l'ambito, e cioè le opere, ma anche per quanto riguarda le categorie di tecnici. Questa è la diversità, perchè noi non vorremmo introdurre in questa sede una norma che, nel momento in cui stiamo discutendo di rivedere gli ordinamenti degli statali, i compensi, il riassetto delle retribuzioni e via dicendo, potrebbe pregiudicare la materia.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il secondo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Maier. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ora ai voti il secondo comma, nel testo modificato, dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo all'articolo 13 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento proposto dal Governo è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Avverto che il primo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Maier all'articolo 13 del decreto-legge — emendamento di cui è già stata data lettura — resta accantonato.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SIMONUCCI, *Segretario:*

ALESSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Circa la notizia dell'eventuale riduzione dell'organico degli Uffici giudiziari dei Distretti delle corti di appello di Palermo, Catania e Caltanissetta, cui si starebbe provvedendo con decreto presidenziale, su proposta del Ministro Guardasigilli e su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura.

La riduzione, a parte ogni discussione ed apprezzamento circa il modo di intervento, appare quanto meno inopportuna nella sostanza perchè, tra l'altro, non terrebbe conto di due fatti e circostanze essenziali al fine di decidere:

a) il voto della Commissione interparlamentare d'inchiesta sul fenomeno della « mafia » in Sicilia, col quale espressamente è stato richiesto, per una più oculata e

pronta amministrazione della giustizia in Sicilia, l'aumento dell'organico dei magistrati addetti a tali Uffici, in considerazione anche del pesante lavoro che grava sui magistrati stessi e delle particolari condizioni di ambiente;

b) il principio della celerità dei giudizi. A tal fine sembra infondato il criterio della revisione degli organici anche sulla base delle giacenze in atto, che finirebbe col favorire gli uffici più ignavi e punire gli uffici più solerti. (539)

D'ERRICO, CHIARIELLO, ROTTA, ROVERE, BERGAMASCO, VERONESI. — *Al Ministro della sanità.* — Perchè riferisca in relazione alla gravissima situazione determinatasi in seguito alla circolare ministeriale n. 184 del 31 ottobre 1966 ed al decreto ministeriale del 5 novembre 1966 riguardanti i miglioramenti di stipendio dei medici ospedalieri ed in relazione al minacciato sciopero ad oltranza dichiarato dalle categorie interessate:

1) se possa assicurare che nel maggior costo degli stipendi dei medici ospedalieri, sono stati calcolati gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni ospedaliere (oneri di carattere previdenziale ed assistenziale) nonchè gli oneri derivanti dall'indennità di quiescenza;

2) se, posto che gli aumenti delle rette decorreranno dal 1° gennaio 1967 mentre i miglioramenti retributivi avranno decorrenza dal 1° gennaio 1966, possa indicare come gli ospedali italiani potranno reperire le decine di miliardi necessarie per pagare gli arretrati 1966 che, sicuramente, nessun bilancio può avere previsto;

3) se possa assicurare che l'utilizzazione della quota del 29 per cento dei compensi fissi mutualistici avverrà ad opera delle singole amministrazioni ospedaliere e non a cura degli enti mutualistici debitori dei compensi stessi o ad opera di una costituenda Cassa nazionale centrale che implicherebbe, fra l'altro, spese di amministrazione assolutamente non giustificate;

4) se non ritenga che l'eccessivo gravame che viene a determinarsi a carico degli ospedali e la poca chiarezza delle disposizioni impartite, ponga le amministrazioni ospedaliere nella impossibilità di determinare le nuove rette per il 1967 e di conseguenza anche nella impossibilità di formulare per tempo gli stessi bilanci di previsione;

5) se non ritenga che i promessi aumenti degli stipendi ai medici ospedalieri siano tali da non potere essere coperti dalle capacità finanziarie ed economiche degli ospedali anche perchè i preventivati aumenti delle rette andranno oltre le possibilità degli Enti mutualistici già oggi in gravi difficoltà ed in forti ritardi nei pagamenti. Tutto questo col pericolo di creare mere illusioni con facili promesse che non potranno poi essere concretamente mantenute nei riguardi delle benemerite categorie sanitarie ospedaliere e determinando nel contempo un forte turbamento in tutto il settore dell'assistenza malattia;

6) se abbia considerato che il miglioramento economico stabilito per i medici ospedalieri, determinando sperequazioni nel trattamento economico di numerose altre categorie collegate del pubblico impiego sanitario ed amministrativo, possa originare e giustificare rivendicazioni economiche a catena contribuendo a mettere in moto un pericoloso processo inflazionistico nel Paese. (540)

Per lo svolgimento di una interpellanza

D'ERRICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ERRICO. Signor Presidente, a firma mia e di altri colleghi del Gruppo liberale, è stata testè annunciata una interpellanza (540) al Ministro della sanità, in relazione alla gravissima situazione che si è

determinata in seguito alla circolare n. 184 che prevede l'aumento delle rette ospedaliere e degli stipendi ai medici. Poichè in rapporto all'inadempienza di questa circolare è stato minacciato uno sciopero ad oltranza a far data dal 21 dicembre prossimo, e poichè molte amministrazioni si trovano in enormi difficoltà anche dal punto di vista interpretativo, vorrei pregarla di mettere all'ordine del giorno del Senato nella prossima settimana lo svolgimento di questa interpellanza che riveste carattere di urgenza.

P R E S I D E N T E . La Presidenza sottoporrà la richiesta del senatore D'Errico al Ministro competente.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,40*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari